

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1956

(38^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari »
(1286) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 454, 455, 456, 457, 460, 461, 464, 465
AZARA	456, 464, 465
DE PIETRO	459, 464
LEONE	455, 456
MAGLIANO	461
MARZOLA	457, 458, 460, 461, 464
MONNI	458
NACUCCHI	454
PICCHIOTTI	455, 459, 460
RAVAGNAN	458
ROMANO, relatore	454, 457
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	460, 461, 464

« Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procura-

tori » (1366) (D'iniziativa de deputati Geraci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE	Pag. 510, 512, 513, 514, 516, 519, 520, 521, 523, 524
AZARA	523, 524
DE PIETRO	513, 516, 519, 523
MARZOLA	523
MONNI	519
NACUCCHI	516, 519
PELIZZO, relatore	510, 512, 513, 514, 517, 520
PICCHIOTTI	521, 523, 524
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	512, 518, 521, 524

« Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste » (1467) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	565, 468
DE PIETRO	468
PELIZZO, relatore	465

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Corsini, De Pietro, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Scalfaro.

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori ».

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, numero 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stata da noi costituita una Sottocommissione a far parte della quale sono stati chiamati il senatore Gavina, il senatore Franza ed il relatore del disegno di legge, senatore Romano, al fine di trovare una soluzione dei problemi affrontati dal disegno di legge.

Do ora la parola all'onorevole relatore, senatore Romano, perchè ci riferisca sui lavori della Sottocommissione.

ROMANO, *relatore*. Dopo aver ascoltato una rappresentanza degli ufficiali giudiziari e una degli aiutanti, abbiamo visto che il punto dolente è il quinto comma dell'articolo 1, perchè su tutto il resto del disegno di legge non vi è stata alcuna obiezione nè da parte degli ufficiali giudiziari, nè da parte degli aiutanti o vi sono state osservazioni facilmente superabili.

Il quinto comma dell'articolo 1 dice testualmente: « L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio ».

I rappresentanti degli ufficiali giudiziari sarebbero favorevoli al mantenimento del testo come proposto dal Governo, mentre di diverso avviso sono gli aiutanti.

Ora, la Sottocommissione è venuta nella determinazione di proporre il seguente emendamento sostitutivo: « L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto allo ufficio, ferme restando per gli aiutanti uffi-

ciali giudiziari le attribuzioni stabilite dalla legge, nonchè l'obbligo dell'ufficiale giudiziario dirigente di attenersi al disposto dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, in modo che alla ripartizione degli atti richiesti corrisponda una equa distribuzione degli utili ».

In altri termini, la Sottocommissione proporrebbe, con il suo emendamento, di mantenere fermo il principio della competenza funzionale, ma nello stesso tempo di tutelare gli aiutanti ufficiali giudiziari nella distribuzione dei proventi.

Pertanto, la Sottocommissione, sia per mantenere ferma la competenza degli ufficiali giudiziari (in quanto per i protesti cambiari la Commissione non può giungere ad una riforma della legge cambiaria) sia per venire incontro alle aspirazioni degli aiutanti ufficiali giudiziari, propone l'emendamento di cui ho dato lettura.

NACUCCHI. Signor Presidente, ci dobbiamo preoccupare degli interessi economici degli aiutanti ufficiali giudiziari o dobbiamo promuovere gli aiutanti ad ufficiali giudiziari?

Se ci dobbiamo preoccupare soltanto di una equa ripartizione degli utili che possono venire all'ufficio unico, evidentemente tali utili dovranno essere distribuiti in parte anche agli aiutanti ufficiali giudiziari; ed a ciò provvede il disegno di legge.

Ma noi, d'altro canto, dobbiamo cercare di evitare che gli aiutanti ufficiali giudiziari arrivino ad essere ufficiali giudiziari veri e propri, anche in considerazione di quelli che sono i titoli che si richiedono agli ufficiali giudiziari, nonchè in considerazione degli esami di concorso che questi hanno dovuto sostenere.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono stati sistemati con una legge che è stata abbastanza benefica per loro. Non dico che essi non debbano essere messi in condizioni da poter vivere meglio, date le necessità attuali della vita, ma noi ci dobbiamo preoccupare anche di quello che è il limite della funzione, perchè se andiamo troppo avanti finiremo per equiparare ufficiali giudiziari ed aiutanti.

La Sottocommissione ha proposto un emendamento che si aggira intorno al concetto di far guadagnare di più gli aiutanti ufficiali giudiziari, ma noi dovremmo cercare di spe-

cificare nel contempo quale limite gli aiutanti ufficiali giudiziari dovrebbero avere circa la ripartizione dei proventi delle notifiche e dei protesti cambiari.

Ritengo che sia indispensabile fissare questo limite in modo che gli ufficiali giudiziari comprendano che, dopo tanta battaglia, non si è voluto raggiungere dalla Commissione che uno scopo semplicemente economico, di far, cioè, guadagnare di più gli aiutanti ufficiali giudiziari e metterli in condizione di vivere.

LEONE. Vi sono in realtà tre categorie in qualche modo interessate a questo provvedimento: gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e gli amanuensi, categoria quest'ultima quanto mai numerosa ed interessata al problema.

Gli amanuensi sono stipendiati dagli ufficiali giudiziari. Se questi ultimi si trovano ad essere diminuiti nella mole del loro lavoro, la categoria degli amanuensi ne risentirà in maniera seria.

Io pongo questo problema più sotto l'aspetto morale che sotto quello giuridico, ma desidero far rilevare che non possiamo prescindere.

Poi, ci sono gli aiutanti ufficiali giudiziari per i quali, si dice, si fa una questione di natura puramente economica. Ma se vediamo attentamente l'articolo 1 del disegno di legge, non possiamo non notare delle incertezze e delle nebulosità, per cui ben mi sembra che ci sia un assalto alla diligenza, in forma clandestina.

Si dice infatti, al terzo comma: « Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici sono assegnati di diritto all'ufficio unico ».

Si istituirà, quindi, un ufficio unico: questo concentrerà in sé tutto il lavoro dei protesti cambiari; ad un certo momento questo ufficio unico dovrà affidare il lavoro agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti, senza che vi sia una chiara distinzione di competenze.

PRESIDENTE. Senatore Leone, le funzioni dell'ufficiale giudiziario e quelle dell'aiutante ufficiale giudiziario sono state esattamente stabilite nella legge-madre, che è quella dell'ottobre 1951. Quindi è inutile ritornare ancora sopra questo concetto.

LEONE. E gli ufficiali giudiziari si richiamano proprio a quella legge e chiedono che sia ribadita la differenza delle funzioni.

Si dice da parte degli ufficiali giudiziari: noi siamo dei funzionari ed abbiamo fatto un regolare concorso, abbiamo dei titoli di studio, che, come tutti sanno, sono di varia natura. In un primo momento infatti, bastava la licenza tecnica e ginnasiale, ora occorrono titoli superiori. Tutto questo — essi dicono — è una garanzia per le parti. Quando noi abbiamo un funzionario nella pienezza delle sue funzioni, questo è una garanzia per la parte che deve subire l'esecuzione e riteniamo che non si possa scalfire questo sistema, perchè verrebbero ad essere intaccati interessi generali e legittimi.

Infatti, continuano sempre gli ufficiali giudiziari, al posto di funzionari qualificati si avrebbero funzionari posticci, che porterebbero un criterio ben diverso nelle funzioni delicatissime che verrebbero ad essi attribuite.

Quindi, penso che l'emendamento proposto dalla Sottocommissione in realtà si avvicini tanto alle esigenze degli ufficiali giudiziari quanto a quelle degli aiutanti ufficiali giudiziari: però vorremmo che il testo ci fosse consegnato per iscritto, per poter consacrare allo studio di esso un certo periodo di tempo, dato che non ci sembra che la questione sia tanto facile da risolvere.

PICCHIOTTI. Io mi riporto alle considerazioni d'ordine generale su cui siamo tutti d'accordo: le funzioni sono quelle fissate per legge e non si può assolutamente venir meno ad esse.

Gli ufficiali giudiziari dicono, in sostanza: quando si tratta di andare a fare gli atti più odiosi, che sono gli sfratti e i sequestri, noi non deleghiamo gli aiutanti ufficiali giudiziari perchè questo è un dovere, sia pure grave, che incombe su di noi e noi lo compiamo. Allora, poichè noi ci sottoponiamo a questa opera incresciosa senza chiamare gli aiutanti ufficiali giudiziari, vorremmo che il titolo per i protesti rimanesse a noi, salvo stabilire noi stessi in quale occasione potremo farci aiutare dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

Questa è la considerazione di carattere principale che pongono gli ufficiali giudiziari.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)38^a SEDUTA (20 giugno 1956)

Ora bisognerebbe cercare di trovare una formula che traducesse nella realtà questo desiderio: lasciare intatta la funzione agli ufficiali giudiziari, il che non è possibile non ammettere, e nello stesso tempo dire qualche cosa di più positivo su questa facoltà che essi possono spendere in favore degli aiutanti ufficiali giudiziari. Bisognerebbe cercare di limitare questa facoltà degli ufficiali giudiziari, sì da vincolarli a fare qualche cosa, anche in questo ramo, per gli aiutanti ufficiali giudiziari. Perché se rimettiamo tutto alla facoltà, degli ufficiali giudiziari, ciò significa non concludere nulla.

Quindi, la formulazione proposta dalla Sottocommissione, formulazione che lascia un po' perplessi, che è un po' oscillante, andrebbe un po' chiusa, un po' stretta in un cerchio che mettesse gli ufficiali giudiziari in condizione di far qualche cosa per i loro aiutanti. Tanto più che ci sono gli altri, gli aiutanti ufficiali giudiziari, che dicono: quando loro hanno bisogno non ricorrono a noi ma ad altre persone.

Ecco perchè vorrei che si contemperasse l'una esigenza con l'altra.

AZARA. Vorrei che fosse chiarito bene quel che diceva il mio amico Nacucchi, che cioè non bisogna diminuire le funzioni degli ufficiali giudiziari. Ma in che senso? Gli ufficiali giudiziari hanno determinate attribuzioni stabilite tassativamente dalla legge del 1951. Queste furono stabilite appunto per evitare il guaio della cosiddetta fagocitazione degli aiutanti da parte degli ufficiali giudiziari. Mi pare, quindi, che non ci possa essere discussione in proposito.

Quanto alla questione degli amanuensi, sollevata dal senatore Leone, è indubbiamente grave, ma il fatto è che gli amanuensi sono fuori dell'attuale quadro giuridico.

LEONE. Ho prospettato la cosa dal punto di vista morale!

PRESIDENTE. Esatto!

AZARA. Siamo perfettamente d'accordo, ma è la stessa cosa di cui si discusse a suo tempo, in sede di esame della legge del 1951. Per gli attuali aiutanti ufficiali giudiziari, i

quali erano allora amanuensi, noi abbiamo detto: bisogna dare a costoro una qualificazione giuridica. Questo per evitare che gli ufficiali giudiziari, che non potevano far loro personalmente determinati atti, si rivolgesero a persone fuori del quadro dell'ordinamento, senza alcuna responsabilità. Tutti ricordano come si verificassero dei fatti spiacevoli, che cioè si prendeva la prima persona che passava per fargli notificare un atto; costui non notificava niente, mentre la notifica poi risultava dall'atto ben fatta. Quindi, praticamente, si arrivava addirittura ad un falso, e ricorderò che ci sono stati provvedimenti disciplinari contro ufficiali giudiziari.

Tutti questi inconvenienti si è cercato di eliminarli con la legge del 1951; con il provvedimento attuale, se ci mettiamo a disciplinare la posizione degli amanuensi noi non ne usciamo più, perchè a loro volta li dovremmo nominare aiutanti ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Il problema non si pone ora!

AZARA. Noi possiamo solo fare un voto, che si tenga conto di questo desiderio del senatore Leone.

Poi c'è l'amico Picchiotti che ha fatto anche lui una osservazione molto assennata. Egli ci ha detto che bisogna lasciare intatta la funzione degli ufficiali giudiziari e che bisogna fare pure qualche cosa per gli aiutanti. Ma il fatto è che qui ci troviamo proprio nella situazione, se questa legge vogliamo farla, di dover lasciare intatta la funzione, ma di dover modificare la distribuzione di queste attività tra ufficiali e aiutanti giudiziari. È bene precisare il più possibile — dice il senatore Picchiotti — ma, in realtà, con questo emendamento della Sottocommissione si dice già, caro Picchiotti, molto a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e ritengo, pertanto, che una maggiore precisione in questo momento non sia possibile. Come facciamo, infatti, legislativamente a stabilire quali e quanti siano gli atti che deve fare l'uno e quali e quanti quelli che deve fare l'altro?

Concludo, pertanto, dicendo che questo emendamento che ha proposto la Sottocommissione a me sembra soddisfacente.

ROMANO, *relatore*. Siccome si è parlato degli amanuensi, desidero far presente che è venuta da noi anche una commissione di questi amanuensi, la quale ha chiesto di lasciare il testo governativo così come è, perchè solo in questo caso gli ufficiali giudiziari possono continuare ad utilizzarli.

MARZOLA. Il testo dell'emendamento presentato dalla Sottocommissione lascia alquanto perplessi perchè vi si notano gravi elementi di contraddittorietà.

Dice il testo dell'emendamento: « ferme restando per gli aiutanti ufficiali giudiziari le attribuzioni stabilite dalla legge, nonchè l'obbligo dell'ufficiale giudiziario dirigente di attenersi al disposto dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, in modo che alla ripartizione degli atti richiesti corrisponda una equa distribuzione degli utili ».

Ora, il disposto dell'articolo 32 della citata legge è tassativamente quello che tutti conosciamo e che per una più chiara intelligenza del punto in questione sarà bene rileggere.

Recita l'articolo 32: « Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può avvalersi dell'opera di un aiutante ufficiale giudiziario, addetto allo stesso ufficio, ovvero di un ufficiale giudiziario e, subordinatamente, di un aiutante addetto ad altro ufficio della medesima sede, richiedendone la designazione al capo dell'ufficio presso il quale è addetta la persona della cui opera intende avvalersi ».

Quindi non capisco come, lasciando immutato il testo dell'articolo 32, si possa arrivare ad una equa ripartizione dei proventi; nè vedo come l'emendamento-temperamento, che la Sottocommissione ha voluto introdurre, possa risolvere il problema.

Per dare una impostazione sistematica alla soluzione del punto controverso ritengo che si debba prendere in esame l'articolo 32 della citata legge, che a mio giudizio dovrebbe essere opportunamente emendato. E poichè non voglio farmi promotore di emendamenti che potrebbero avere carattere di radicale innovazione, mi rifaccio al testo del disegno di legge elaborato nell'aprile 1955 dall'allora Ministro guardasigilli, senatore De Pietro, e concernente il servizio dei protesti cambiari.

In quel disegno di legge vi è un articolo 3 il cui contenuto — meglio chiarito e precisato per quanto riguarda l'obbligo e non la facoltà da parte del capo dell'ufficio (che è il magistrato) di conferire, con suo decreto, il temporaneo incarico all'aiutante, una volta accertato l'impedimento dell'ufficiale giudiziario — ritengo si possa tranquillamente assumere in via di emendamento all'articolo 32 della legge fondamentale.

Dice l'articolo 3 del citato disegno: « Nel caso di impedimento dell'ufficiale giudiziario o qualora esigenze di servizio lo richiedano, gli aiutanti ufficiali giudiziari della sede con decreto del capo dell'ufficio possono essere temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari e di quello delle esecuzioni ».

L'emendamento da me proposto, e che sottopongo all'esame della Commissione, è inteso appunto a sostituire l'articolo 32, primo comma, della legge dell'ottobre 1951 che risulterebbe così modificato: « Nel caso di impedimento anche momentaneo di un ufficiale giudiziario o qualora esigenze di servizio lo richiedano, gli aiutanti ufficiali giudiziari della sede sono incaricati, con decreto unico del Capo dell'ufficio, del servizio cambiario e di quello delle esecuzioni. L'aiutante ufficiale giudiziario percepisce i diritti e le indennità spettanti all'ufficiale giudiziario escluso quello di cronologico ».

Il principio informatore dell'emendamento è chiaro: « a ciascuno secondo il proprio lavoro ». Gli aiutanti devono essere retribuiti in relazione alla effettività delle prestazioni eseguite e deve essere loro riconosciuto il diritto di percepire i proventi relativi all'atto compiuto.

L'emendamento proposto dalla Sottocommissione parla di un'equa ripartizione ma è evidente che la ripartizione deve essere tassativamente stabilita e non lasciata al vago di una formulazione equitativa.

Per quanto riguarda il problema degli amanuensi sono del parere che esso debba essere affrontato e risolto al più presto, in modo organico, sia sul piano economico che su quello giuridico e morale.

PRESIDENTE. Ci preoccupiamo tutti di fare le cose con giustizia. Comunque, questo

degli amanuensi è un problema estraneo alla discussione attuale.

Mi dia un chiarimento, senatore Marzola, dove lo collocherebbe il suo emendamento?

MARZOLA. Potrebbe prendere il posto dell'articolo 1 del disegno di legge, che, a sua volta, assumerebbe altra numerazione. Comunque, è questione di coordinamento.

MONNI. Questo disegno di legge pareva maturo o quasi maturo per l'approvazione nelle sedute precedenti. La Commissione ed anche il suo Presidente, hanno ritenuto opportuno che, per maggiore chiarezza, per il buon accordo, fosse nominata una Sottocommissione per esaminare con più attenzione il punto di dissenso.

Bisogna riconoscere che la Sottocommissione ha fatto molto bene, secondo le istruzioni e gli accordi che si erano presi in Commissione, e che ha portato a termine il mandato affidatole. Ora, non vi è dubbio che i sottocommissari, tra i quali sono i rappresentanti di vari gruppi, quando hanno fatto oggi la proposta conclusiva a mezzo del relatore senatore Romano, hanno dato al problema una definizione che non è e non doveva essere il risultato di una trattativa privata, che la Commissione avrebbe diminuito se stessa facendo questo, ma che è il risultato di una equa visione del problema, quale può essere veduto da persone che hanno la responsabilità della decisione.

Ora, arrivati a questo punto, noi vogliamo giungere ad una conclusione ed una questione che ce lo impedisca non sussiste. Si tratta solo di formulare eventualmente l'emendamento proposto dalla Sottocommissione nella forma che si riterrà più opportuna, niente altro.

Le sospensioni precedenti, infatti, solo a questo tendevano, a perfezionare il disegno di legge anche in questa parte, in modo che l'attrito, che sembrava fosse sorto tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, cessasse di sussistere o fosse grandemente attenuato. Dico questo perchè non si può sempre eliminare del tutto un contrasto per un problema che così grandemente interessa le parti.

Ora la Commissione è chiamata anche a contemperare questi interessi, ma non è che possa tagliare nettamente in due la questione, poichè da ogni cosa nascono circostanze, episodi ed inconvenienti che nessuna legge mai riuscirà ad eliminare del tutto.

Io penso poi che è assolutamente fuori luogo parlare ora degli amanuensi. Non esiste un problema degli amanuensi e non lo dobbiamo porre: quelli che erano amanuensi sono diventati, con la legge del 1951, aiutanti ufficiali giudiziari, ed ora anche gli attuali amanuensi vogliono una sistemazione. È un problema questo che sarà posto da noi o da voi in altra sede, ma che non deve in questo momento essere discusso.

Quindi, o accettiamo la proposta già ventilata dal senatore Leone, di non decidere oggi (ha fatto, mi sembra, una proposta di questo genere) per studiare meglio il problema, o, come io propongo, esaminiamo senz'altro il disegno di legge articolo per articolo, arriviamo al punto controverso, lo discutiamo e discutiamo l'emendamento che la Sottocommissione ha proposto. Mi pare che questa sia la via migliore.

RAVAGNAN. Vorrei riferirmi a quanto ha detto il senatore Leone e alle precisazioni fatte poi dal senatore Azara.

Abbiamo davanti a noi due categorie, solo due categorie che funzionalmente ed istituzionalmente esistono secondo le leggi: quella degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Di queste ci dobbiamo ora occupare, però non possiamo prescindere, io penso, dalla situazione di fatto: ci sono 3.500 persone che costituiscono una terza categoria di subordinati, la quale non ha un rapporto con l'Amministrazione della giustizia, ma ha un rapporto con gli ufficiali giudiziari. Si tratta, in sostanza, di dipendenti privati degli ufficiali giudiziari.

Gli ufficiali giudiziari sostengono le ragioni di questi loro dipendenti, di questi amanuensi. Se noi teniamo conto, pertanto, di quello che dicono gli ufficiali giudiziari su questo problema, rimaniamo sempre nei limiti cui il Presidente accennava.

Anche io ho ascoltato una rappresentanza di ufficiali giudiziari e di amanuensi ed entrambi i rappresentanti di queste due categorie mi hanno detto la stessa cosa. Quindi, ascoltando le ragioni degli ufficiali giudiziari, indirettamente, in fondo, ascoltiamo anche le preoccupazioni di questi amanuensi che, secondo loro, se venisse modificato l'ordinamento attuale, e cioè se i protesti cambiari fossero attribuiti agli aiutanti ufficiali giudiziari, verrebbero automaticamente licenziati. Se invece le cose non andassero così, gli amanuensi non sarebbero danneggiati o non lo sarebbero sensibilmente.

Questo volevo far presente alla Commissione: indirettamente, sentendo le ragioni degli ufficiali giudiziari, possiamo tener conto anche della categoria degli amanuensi.

DE PIETRO. Signor Presidente, sono del parere che un'ulteriore attesa per la decisione, come sarebbe stata proposta dal senatore Leone, non tornerebbe di alcuna pratica utilità, perchè non potrà mai inserirsi alcuna disposizione che si riferisca agli amanuensi, in quanto questa non è materia di cui ci stiamo occupando, nè potrà mai risolversi il conflitto di interessi tra le altre due categorie, poichè tale conflitto rimarrà sempre, fino al momento in cui una legge non avrà stabilito retribuzioni e diritti. Ed è quello che si sta cercando di fare oggi.

A me sembra che per arrivare alla conclusione dobbiamo uscire noi dalla contraddizione, poichè tutti i commissari che sono intervenuti fino a questo momento non hanno esitato ad ammettere che il conflitto deriva precisamente dalla realtà delle attribuzioni specifiche di ciascuna categoria; soprattutto il senatore Picchiotti ha affermato che non si potrebbe portare alcun attentato alla autorità degli ufficiali giudiziari, poichè solo da loro può derivare la responsabilità degli atti che sono ad essi demandati.

Che cosa si può fare? Si può solo stabilire, come si sta cercando di fare, in quale modo migliorare la posizione degli aiutanti degli ufficiali giudiziari.

Ora, attraverso l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione si fa, a mio avviso, lo sforzo massimo che si può fare sen-

za venire meno al rispetto per la legge fondamentale, alla quale questa Commissione non può assolutamente venir meno neanche per il proposito veramente commendevole di aiutare una categoria di persone che soffrono in certa guisa. La legge è quella che è e deve rimanere quella che è, nè possiamo modificarla in modo da ferire certi principi che, una volta violati, potrebbero portare ad uno scompiglio generale nell'amministrazione di questo settore della giustizia.

Io mi permetto solo di fare osservare che l'emendamento della Sottocommissione, di cui ci ha dato lettura il senatore Romano, dovrebbe fermarsi al richiamo all'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e fare qui punto.

Io sono contrario (può darsi che sia una questione di temperamento) a tutti i corollari esortativi delle leggi, i quali corollari esortativi, quando sono inseriti, finiscono per complicare le questioni, per rendere addirittura inattuabili le leggi e possono anche scatenare un putiferio.

PICCHIOTTI. D'accordo, l'ho detto anche io!

DE PIETRO. Non comprendo perchè in una legge, dopo aver stabilito « ferme restando per gli aiutanti ufficiali giudiziari le attribuzioni stabilite dalla legge (concetto esattissimo), nonchè l'obbligo dell'ufficiale giudiziario dirigente di attenersi al disposto dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, » si debba poi proseguire con lo stabilire quali saranno gli effetti di quest'obbligo.

Non è nella legge che si deve dire quali si vuole che siano gli effetti. O questa legge avrà quegli effetti ed allora li avrà spontaneamente, oppure non li avrà e non possiamo allora noi esortare che l'abbia.

Io sto facendo una questione di carattere formale, che poi finisce per diventare di sostanza. Mi sembra insomma che sia superfluo tutto il resto dell'emendamento proposto, vale a dire le parole « in modo che alla ripartizione degli atti richiesti, corrisponda una equa distribuzione degli utili ». Perchè questo o è un effetto che la legge avrà spontaneamente, oppure è un effetto che non avrà ed allora è inutile mettere quelle parole. In questo ultimo ca-

so l'esortazione rimarrebbe una aspirazione platonica, che potrebbe dar luogo anche a gravi conflitti.

Queste sono le considerazioni per cui domando che la Commissione vada oltre nel discutere il disegno di legge.

MARZOLA. Io condivido sostanzialmente l'impostazione data al problema dal senatore De Pietro e cioè che l'emendamento della Sottocommissione vada bloccato a quel punto.

Mi pare però che qui debba operare utilmente la considerazione della presa in esame dell'articolo 32 della legge fondamentale, perchè altrimenti, signor Presidente, torniamo...

PRESIDENTE. Senatore Marzola, non siamo in sede di discussione dell'emendamento, ne parleremo dopo!

PICCHIOTTI. Desidero spiegare al senatore De Pietro che io stesso, in altre meno perfette parole, avevo già esposto il concetto che ha ora esposto lui, in merito alle inutilità delle esortazioni che vengono poste nelle leggi.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io vorrei iniziare dicendo che, per quanto riguarda la richiesta di sospensiva, mi rimetto alla Commissione; però non posso non ricordare che, senza torto di nessuno, io avevo pregato la Sottocommissione perchè, nel momento in cui fosse stata formulata qualche proposta, fosse invitato alla riunione anche il Governo affinché potesse esporre alcune considerazioni. Ma, evidentemente, i colleghi impegnati in questi colloqui sono stati molto presi e si sono dimenticati di questa richiesta.

Vorrei subito sgombrare il terreno dal problema degli amanuensi. È estremamente chiaro quello che ha detto il senatore Ravagnan, che si tratta di persone estranee. Dice il senatore Ravagnan che il problema ritorna però nello studiare la posizione degli ufficiali giudiziari; ma io ritengo che, sul piano morale e su quello giuridico, noi abbiamo il dovere di vedere la posizione di due categorie che sono inserite nello Stato, cioè gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, e non credo che

sia tollerabile, sul piano giuridico e su quello morale, che risolviamo la posizione di queste categorie non per ragioni di competenze e di rapporti con lo Stato, ma per la ragione di un aggravio che essi hanno, in via privata, con un'altra categoria.

Sul piano giuridico dobbiamo vedere se gli ufficiali giudiziari hanno quel che loro compete e se gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno il rispetto dei loro diritti, anche sul piano degli emolumenti.

Con questo non si esclude che oggi, domani, quando il Parlamento lo riterrà, si debba discutere degli amanuensi, ma non in questa sede, non nel senso di negare oggi un riconoscimento ad una categoria legata allo Stato, per tutelare il rapporto intercorrente tra gli ufficiali giudiziari ed una categoria legata ad essi.

Il problema centrale è, poi, questo: o cerchiamo di distribuire meglio gli introiti in questi uffici ed allora evidentemente dobbiamo ridurre alcune punte che in certe sedi fanno capo agli ufficiali giudiziari e, in certo senso, ridurre allora le possibilità di tenere a loro disposizione e pagare gli amanuensi, o non affrontiamo questa migliore distribuzione, ed allora tuteliamo gli amanuensi.

Una seconda osservazione desidero fare sull'emendamento di cui ci ha dato comunicazione il senatore Romano. Sono d'accordissimo su quello che ha detto il senatore De Pietro, ma vorrei fare anche un passo più in là: cioè, io non solo non capisco che si pongano finalità concrete al richiamo di un articolo che le sue finalità o le ha già o non gliele dà nessuno, ma non riconosco nemmeno una particolare validità al richiamo all'articolo.

Non capisco quale maggior vigore avrà l'articolo 32 quando diciamo che l'ufficiale giudiziario dirigente deve ricordarsi che l'articolo 32 è in vigore e deve rispettarlo.

Se l'articolo 32 non viene rispettato ci sono procedure sul piano disciplinare ed amministrativo per ottenere che colui che deve rispettare la legge la rispetti; ma non è che si aumenti il potenziale giuridico dell'articolo 32 se oggi lo richiamiamo ancora dicendo: ricordatevi che c'è un articolo 32.

Fatte queste considerazioni, io sottopongo un istante alla Commissione una osservazione

che avrei sottoposto alla Sottocommissione se fossi stato invitato ai suoi lavori. Credo, cioè, che noi dobbiamo trovare una soluzione pratica, che può essere la formula della Sottocommissione, aggiustata in qualche altro modo perchè sia più efficace e soprattutto perchè la distribuzione sia sottratta alla competenza del dirigente ufficiale giudiziario, ma non possiamo d'altro canto non prendere in considerazione una situazione di fatto: continuiamo a parlare di ufficiali giudiziari che hanno introiti enormi. In certe sedi è vero; ci sono sedi dove vi sono pochi ufficiali giudiziari e molto lavoro e quindi molti introiti, ma esistono, a conoscenza del Ministero, e credo anche degli onorevoli senatori, almeno 300 sedi di pretura dove non c'è ufficio unico, dove gli ufficiali giudiziari hanno così poco lavoro e hanno conseguentemente così pochi introiti da mettere in moto quell'articolo dell'ordinamento che impegna lo Stato alla integrazione.

Quindi, la ragione prima è una ragione di redistribuzione di personale negli uffici, perchè se negli uffici dove vi è molto lavoro, poche persone e molti introiti, vi fosse maggior numero di persone tolte dagli uffici dove gli introiti sono così scarsi che deve intervenire lo Stato per l'integrazione, noi avremmo una redistribuzione su un piano infinitamente migliore.

MARZOLA. Manovra di arroccamento!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certamente, ma è la più esatta!

Noi dobbiamo dire che i primi che hanno diritto a partecipare a certe possibilità di introito sono gli ufficiali giudiziari che ne hanno la competenza per legge; indi, hanno diritto a fare un passo avanti, al posto di costoro, gli aiutanti, che si trovano nella categoria inferiore.

MAGLIANO. Mi sia consentita una brevissima osservazione, che mi è suggerita da quanto detto dall'onorevole Sottosegretario e che io ho ricordato in Aula in occasione della discussione del bilancio preventivo.

Il fondo per l'integrazione agli ufficiali giudiziari ha dovuto essere aumentato in questo esercizio.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione la proposta di rinvio della discussione avanzata dal senatore Leone, ritengo doveroso leggere alla Commissione, perchè abbia tutti gli elementi di giudizio, una specie di memoriale del libero Sindacato nazionale ufficiali giudiziari e poi il memoriale di un altro sindacato, il Sindacato autonomo degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il sindacato ufficiali giudiziari, in data 6 maggio u. s. così si esprime:

« I componenti il Comitato esecutivo del libero Sindacato ufficiali giudiziari si onorano esporre alla E. V. quanto segue:

La categoria degli ufficiali giudiziari ha appreso con stupore e amarezza la notizia sui lavori della onorevole Commissione della giustizia nella seduta del 27 aprile u. s. in sede di esame del disegno di legge recante modifiche alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128 e, mentre rende omaggio alla saggezza dell'onorevole Presidente che ha saputo evitare una votazione affrettata che avrebbe recato grave ed irreparabile danno ad una intera categoria di modesti ma laboriosi dipendenti dello Stato, si appella al suo alto senso di giustizia perchè, prima di passare all'esame del disegno di legge, si benigni di portare a conoscenza degli onorevoli senatori della Commissione le seguenti modeste considerazioni:

1) La richiesta a suo tempo presentata al Ministero della giustizia da entrambe le categorie — ufficiali giudiziari ed aiutanti — a seguito di un accordo intersindacale raggiunto (allegato 1)) riguardava la unificazione del servizio delle notificazioni, per una miglior utilizzazione del personale e per uno snellimento e miglioramento del servizio delle notificazioni stesse e mai si è parlato di un ufficio unico che unendo insieme ufficiali giudiziari e aiutanti creasse una confusione delle funzioni ed ancor più una piena trasformazione dello stato giuridico degli aiutanti chiaramente stabilito con la legge 18 ottobre 1951.

2. E' legittima l'amarezza della categoria degli ufficiali giudiziari per l'orientamento del-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)38^a SEDUTA (20 giugno 1956)

la onorevole Commissione intesa a non prendere in considerazione la proposta di aggiunta di S. E. il Ministro della giustizia, che tende unicamente a chiarire, per evitare equivoche ed interessate interpretazioni, la volontà degli Organi tecnici ministeriali di voler mantenere integre le attribuzioni e degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti a salvaguardia e a tutela dei sacrosanti diritti (riaffermati e rafforzati anche in sede di legge delega) di ogni categoria per quanto concerne l'assoluto divieto di passaggio da mansioni d'ordine a mansioni di concetto.

3. Non è attraverso l'articolo 1 del disegno di legge che può essere presa in esame la situazione economica delle due categorie perchè detto articolo riguarda unicamente il servizio e quindi l'espletamento della funzione e questo Sindacato si rifiuta di pensare che proprio attraverso una non chiara dizione dell'articolo 1 si voglia giungere al sovvertimento del principio fondamentale che è a base della legge 18 ottobre 1951 di cui l'onorevole Presidente fu il valente relatore al Senato.

4. Per quanto concerne lo specifico servizio dei protesti ci sia consentito osservare che è in discussione una modifica dell'Ordinamento e non della legge cambiaria, per cui in altra sede dovrà provvedersi a sanare e normalizzare una situazione che la categoria degli ufficiali giudiziari ha il vanto di aver per prima denunciato al Ministero e tale riforma, che pur s'impone, per ragioni di equità e di giustizia, deve riguardare non unilateralmente gli ufficiali giudiziari, ma anche i notai ed i segretari comunali che insieme ad essi sono i pubblici ufficiali abilitati dalla legge a elevare i protesti e per i quali valgono in misura anche maggiore le critiche relative al servizio.

5. L'amarezza è stata ancor più profonda nell'apprendere che sono stati presentati all'onorevole Commissione dati statistici sui proventi di talune sedi, che possono naturalmente impressionare perchè si è parlato di milioni d'incasso e di poche centinaia di migliaia di lire di uscita, ma è inoppugnabile e sfidiamo chiunque a provare il contrario, che proprio la sede di Milano, presa a base dei dati statistici ricordati da un onorevole mem-

bro della Commissione, dà il seguente riparto mensile dei proventi:

Prospetto riassuntivo della quota proventi e trasferte, nonchè dell'indennità di caro vita (escluse le quote complementari) e dell'assegno integrativo percepiti da ogni ufficiale giudiziario e aiutante nel mese di

MARZO 1956

	Ufficiale giudiziario.	Aiutante
quota netta proventi	L. 82.440	L. 33.936
» » trasferte	» 55,583	» 34.056
caro vita e assegno integrativo	» 20.210	» 20.210
Totale	L. 158.233	L. 88.202

Prospetto della quota proventi e trasferte che saranno per risultare approssimativamente di spettanza degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti dopo la distrazione a favore di questi ultimi del diritto di chiamata di causa (lire 465.500) e l'aumento dei diritti di notifica e delle indennità di trasferta previsti dal disegno di legge in esame (a base del calcolo vengono considerati i dati del mese di

MARZO 1956

	Ufficiale giudiziario	Aiutante
quota netta proventi	L. 75.790	L. 46.445
» » trasferte	» 57.801	» 68.112
caro vita ed assegno integrativo	» 20.210	» 20.210
Totale	L. 153.801	L. 134.767

I dati suddetti possono essere controllati da chiunque al Ministero!

6. La tanto conclamata sperequazione esistente tra i proventi attribuiti dalla legge agli aiutanti si riduce di fatto a poche sedi, là dove una errata distribuzione del personale crea delle situazioni del tutto particolari come è facile dimostrare prendendo a mo' d'esempio

la città di Roma dove prestano servizio 44 ufficiali giudiziari e ben 132 aiutanti.

Un tanto sarà facile accertare presso le cancellerie di tutti gli uffici giudiziari d'Italia.

7. Un inserimento degli aiutanti nel servizio dei protesti, senza un approfondito esame del problema, sarebbe per recare un danno gravissimo al servizio delle notificazioni che già oggi si svolge in modo assai caotico (la sola Pretura di Roma ha oltre 40.000 atti dei campioni in giacenza nell'ufficio da mesi, e in attesa di essere notificati) e, nonostante che tale nostro rilievo possa dar adito a pensare che ciò si rappresenti per una egoistica difesa dei proventi, ugualmente sentiamo il dovere di segnalarlo agli onorevoli senatori, perchè pongano la loro attenzione su questo delicato problema, anche in considerazione che lo Stato ha limitato a 1050 il numero degli aiutanti, mentre i commessi autorizzati hanno sempre superato il numero di oltre 4.000.

8. Per quanto riguarda un miglioramento delle condizioni economiche degli aiutanti il disegno di legge in esame vi provvede in modo equo e sostanziale assegnando loro i diritti di chiamata di causa (ciò su proposta anche di questo Sindacato), con l'aumento del diritto di notificazione che spetta comunque all'aiutante anche se la presentazione effettiva è dell'ufficiale giudiziario e con la parificazione e rivalutazione della indennità di trasferta.

Onorevole Presidente, la gravità della situazione per quanto riguarda il futuro della classe, tesa in uno sforzo di elevamento morale anche attraverso l'ingresso nelle sue file di molti giovani laureati e diplomati che svolgono oggi la loro attività iniziale in sedi disagiate e sussidiate (mentre con l'approvazione dell'articolo 1 così come formulato, gli aiutanti, sprovvisti di qualsiasi titolo di studio — su 1.000 oltre 700 hanno appena la licenza elementare — diverrebbero addirittura ufficiali giudiziari di grandi centri: quale assurdo!) ci dà la forza di invocare da V. E. un più approfondito studio del disegno di legge in esame, anche per evitare che l'opera compiuta dai legislatori appena quattro anni or sono crolli irreparabilmente.

Si soprasseda dalla discussione per interpellare gli organi tecnici del Ministero sulle ragioni vere della riforma, si facciano indagini al Ministero per quanto concerne il riparto dei proventi per un successivo, sereno esame di singole situazioni, si eviti un irreparabile colpo di spugna alla funzione di cui ci si consentirà almeno di essere gelosi sul piano morale e giuridico, si rimandi l'esame del disegno di legge ad altra seduta onde dar modo a noi stessi di illustrare con dati di fatto, con cifre ufficiali, la complessa materia in esame.

Siamo a sua completa disposizione, onorevole Presidente, per qualsiasi delucidazione; pronti a tutti i confronti, con senso di responsabilità e onestà d'intenti, nella consapevolezza del nostro delicato compito e con l'unico intento di mettere gli onorevoli componenti la Commissione in condizione di legiferare con senso di serena ed alta giustizia ».

*p. Il Comitato esecutivo
il Segretario nazionale*

f.to LUIGI ROSSI

A sua volta, il Sindacato autonomo degli aiutanti ufficiali giudiziari così scrive:

« Il Sindacato nazionale autonomo degli aiutanti ufficiali giudiziari si permette richiamare la cortese attenzione degli onorevoli senatori sul disegno di legge n. 1286, concernente modifiche all'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Tale disegno di legge è stato presentato dall'onorevole Ministro guardasigilli, di concerto con gli onorevoli Ministri del tesoro e delle finanze, e si propone lo scopo di realizzare, da una parte, una migliore e più razionale organizzazione dei servizi e, dall'altra, di eliminare — sia pure parzialmente — quelle sprequazioni di trattamento economico che oggi sono lamentate dagli aiutanti ufficiali giudiziari e dagli ufficiali giudiziari in servizio presso gli uffici di minore importanza.

Il disegno di legge in esame risponde in pieno allo scopo propostosi dal legislatore e, pertanto, va approvato nel suo contesto integrale, senza modifiche di sorta che ne turberrebbero l'equilibrio e l'armonia.

Il discorso vale specialmente per le modifiche che, secondo le voci correnti, sarebbero ri-

chieste dagli ufficiali giudiziari in ordine all'articolo 1 del progetto, in modo da escludere gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli atti di esecuzione e dai protesti cambiari. In altri termini, l'azione degli ufficiali giudiziari mira al mantenimento di una situazione che il legislatore si proponeva, invece, di eliminare e che, oltre a costituire un privilegio, è causa di continue denunce da parte della pubblica opinione per le molteplici e gravi irregolarità, che si sono riscontrate nell'espletamento del servizio dei protesti cambiari.

È da tutti risaputo infatti, il modo veramente deplorabile con cui questo servizio viene svolto; ed è risaputo anche che gli ufficiali giudiziari, non avendo la possibilità materiale di attendere direttamente, come vuole la legge, alla elevazione del protesto, finiscono, praticamente, col violare la legge affidando le operazioni del protesto ad un personale che è reclutato nel più disparato dei modi (ad esempio, tra il personale delle agenzie di recapito, tra le guardie notturne, tra i fattorini telegrafici, ecc.) e che perciò non offre alcuna garanzia di competenza e di responsabilità.

Tale essendo la situazione di fatto, è chiaro che, se si vuole riportare ordine e legalità in una materia tanto delicata quanto quella dei protesti cambiari, è necessario che il servizio venga svolto con tutte le cautele atte a tranquillizzare la pubblica opinione. E poichè gli ufficiali giudiziari non possono, per il gran numero dei protesti, svolgere direttamente tutto il lavoro, non si capisce il motivo per cui essi debbono far capo a personale raccoglietico, estraneo agli uffici giudiziari, e non servirsi invece degli aiutanti ufficiali giudiziari, che sono i loro naturali sostituti e che offrono ogni più ampia garanzia di regolare svolgimento del servizio.

In tali sensi è la richiesta che il Sindacato nazionale autonomo degli aiutanti ufficiali giudiziari si onora sottoporre alla cortese e benevola attenzione degli onorevoli senatori, il quale tiene a sottolineare che i miglioramenti economici, che il progetto di legge comporta, andranno in vigore soltanto dopo la effettiva applicazione ».

Il Segretario nazionale
f.to CIPRIANI APPIO

MARZOLA. Astenendomi per il momento da qualunque polemica, chiedo la comunicazione scritta alla Commissione di quello che lei ha letto.

PRESIDENTE. Va bene!

Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione avanzata dal senatore Leone.

AZARA. Mi consenta, signor Presidente, una breve dichiarazione di voto. Prima di votare vorrei precisare questo, che se si tratta di un rinvio ad otto giorni unicamente perchè le parti vedano di mettersi d'accordo, credo che il rinvio sia perfettamente inutile.

Se invece il rinvio significa dare tempo al Governo, sia pure un tempo breve, perchè esamini il problema e ci porti delle nuove soluzioni, allora la cosa è diversa. Sarebbe da parte nostra non solo ingiusto, ma imprudente non rinviare perchè effettivamente può darsi che si trovi una soluzione non dico definitiva, ma almeno temporanea.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Penso che in un solo caso il rinvio può avere un valore pratico. Non certo un rinvio perchè le categorie si mettano d'accordo. Se, invece, per rinvio si intende una convocazione della Sottocommissione, anche allargata, presente il Governo e presieduta dal Presidente della Commissione, al fine di giungere alla Commissione con una proposta concreta, il Governo ritiene che questo possa essere un rinvio non dico certamente risolutivo, ma che presenta delle buone probabilità di riuscire tale.

PRESIDENTE. Oggi pomeriggio ci si potrebbe riunire in sede di Sottocommissione allargata, riunione alla quale tutti i senatori della Commissione hanno diritto di partecipare. Potrebbe intervenire l'onorevole Sottosegretario di Stato Scalfaro per vedere se si può raggiungere un'intesa. Poi mercoledì della settimana ventura discuteremo le proposte che saranno state formulate e speriamo di poter concludere, così, la discussione di questo disegno di legge.

DE PIETRO. La mia opinione è questa: che di fronte alla proposta formulata dal Governo

la Commissione non può fare correttamente altro che aderire.

AZARA. Meglio di oggi, signor Presidente, potremmo riunirci domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Se siamo tutti d'accordo, rinviando a domani pomeriggio la riunione della Sottocommissione, alla quale interverranno tutti i senatori della 2^a Commissione che lo ritenessero opportuno, nonchè il rappresentante del Governo.

(Così resta stabilito).

Il seguito della discussione del presente disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste » (1467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELIZZO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame mira ad estendere la giurisdizione della Corte d'appello di Trieste sul tribunale di Gorizia, ad estendere la giurisdizione del tribunale di Trieste sulla pretura di Monfalcone, ed infine a stabilire il passaggio della sezione staccata di Grado alla giurisdizione della pretura di Trieste.

Quindi, si vorrebbe riportare la giurisdizione della Corte d'appello di Trieste a quella che era prima del 1947.

Contro questo disegno di legge i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Udine, di Gorizia e di Pordenone hanno elevato la loro protesta.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Udine e quello di Pordenone, hanno segnalato una preoccupazione che il relatore non pienamente condivide: si preoccupano gli avvocati del Foro udinese che il pas-

saggio dei tribunali di Udine, di Pordenone e di Tolmezzo sotto la giurisdizione della Corte d'appello di Trieste pregiudichi la organizzazione amministrativa e la attuazione della regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale, regione già consacrata nella Costituzione, ma che ancora è in attesa della sua attuazione.

Invece una opposizione fondata è stata elevata da parte del Foro ed anche da parte di altre organizzazioni della provincia di Gorizia, per quanto riguarda la pretura di Monfalcone.

Monfalcone fa parte della provincia di Gorizia e si vorrebbe, con questo disegno di legge, trasferirne la pretura dal tribunale di Gorizia al tribunale di Trieste.

Così pure la sezione staccata della pretura di Grado, che fa parte della circoscrizione provinciale di Gorizia, si vorrebbe distaccarla dalla pretura di Monfalcone e passarla alla pretura di Trieste.

Il relatore quindi è favorevole al disegno di legge per quanto riguarda l'estensione del distretto della Corte d'appello di Trieste ed è, invece, contrario al mutamento per quanto riguarda la pretura di Monfalcone e la sezione di pretura di Grado. Ritiene, pertanto, che con queste modifiche il disegno di legge potrebbe essere approvato.

Osservo, infine, che l'articolo 6 prevede che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento — saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata dal provvedimento in esame.

Osservano i professionisti interessati che le cause civili che sono già radicate, che cioè sono già iscritte a ruolo, e quelle per cui è stato emesso decreto di rinvio a giudizio, dovrebbero esaurirsi dinanzi alla circoscrizione della Corte d'appello attuale e ciò per economia di spesa. Questo desiderio mi sembra meritevole di accoglimento.

PRESIDENTE. Vorrei dare notizia, perchè gli onorevoli colleghi della Commissione ne siano informati, di vari voti espressi da al-

cuni Consigli dell'Ordine degli avvocati delle zone interessate.

Secondo la deliberazione presa da questa stessa Commissione, io ho scritto agli Ordini degli avvocati e dei procuratori interessati perchè ci facessero conoscere il loro pensiero. Il relatore vi ha già sommariamente informati: desidero aggiungere qualche particolare.

Per quel che riguarda l'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Gorizia, mi è stata inviata una lunga lettera — che mi esimo dal leggervi — che giunge a questa conclusione: «Pertanto, l'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Gorizia confida che il Senato della Repubblica vorrà quanto meno sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1467, apportando le conseguenti modifiche alle tabelle allegate».

L'emendamento proposto dall'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Gorizia riguarda il secondo comma dell'articolo 1 che recita così:

« Il tribunale di Trieste ha giurisdizione anche sulla pretura di Monfalcone, e la pretura di Trieste ha giurisdizione anche sul comune di Grado che conserva la sede distaccata di pretura ».

L'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Udine ha approvato un ordine del giorno il quale, nelle sue conclusioni, chiede che, in attesa di un compiuto esame del problema, si soprasseda da ogni provvedimento che comunque tocchi la Regione, in particolare, poi, per quel che riguarda il mutamento dell'attuale dipendenza del tribunale di Udine dalla Corte d'appello di Venezia.

In sostanza, Udine non desidera andare sotto la Corte d'appello di Trieste.

Ho avuto infine un colloquio con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste, il quale ha fatto distribuire agli onorevoli componenti di questa Commissione un opuscolo che tutti avranno ricevuto. Devo dire che Trieste in sostanza fa una sola questione; vuole mantenere la sua vecchia giurisdizione, quella che aveva fin dal 1919.

Per la pretura di Monfalcone non fa alcuna questione affermando che si tratta di una questione di dettaglio, che non può ritardare la emanazione del provvedimento di ripristino della Corte di Appello di Trieste.

Poichè nessuno altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La Corte di appello di Trieste ha giurisdizione sui tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine.

Il tribunale di Trieste ha giurisdizione anche sulla pretura di Monfalcone, e la pretura di Trieste ha giurisdizione anche sul comune di Grado che conserva la sede distaccata di pretura

La Corte di appello di Venezia ha giurisdizione sui tribunali di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, con la circoscrizione territoriale determinata — per la parte relativa ai tribunali predetti — dalle tabelle *A* e *B* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dal decreto legislativo 20 gennaio 1947, n. 321, e dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 945.

Il Governo, d'accordo con il relatore, propone di sopprimere il secondo comma di questo articolo. L'emendamento è diretto a mantenere integra l'attuale circoscrizione territoriale del Tribunale di Gorizia, evitando l'aggregazione del mandamento di Monfalcone al Tribunale di Trieste, e lasciando in tale mandamento il Comune di Grado, del quale, invece, l'articolo, nel testo che vi ho letto, prevede l'inclusione nel mandamento della pretura di Trieste.

Poichè nessuno domanda di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, tendente alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 1, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, e la tabella *N* annessa al decreto del

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

38ª SEDUTA (20 giugno 1956)

Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Le piante organiche del personale della magistratura, risultanti dalle tabelle *A* e *B*, annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330; *C* e *D*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757; e la tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *E*, *F*, *G*, *H* e *I*, unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Per quanto riguarda questo articolo, il Ministero ha segnalato che, nel predisporre il disegno di legge, erano state tenute presenti le piante organiche del personale della Magistratura risultanti dal decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, e dalla legge 22 aprile 1953, n. 330.

Dopo la presentazione del disegno di legge, è stata pubblicata la legge 23 maggio 1956, numero 490, con la quale sono state modificate le piante organiche di taluni uffici che sono indicati anche nelle tabelle annesse al disegno di legge in esame, onde si rende necessario coordinare i due provvedimenti.

Il Ministero ha, pertanto, presentato il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo.

Art. 3.

Le piante organiche del personale della Magistratura, risultanti dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, modificate dalle tabelle *B* e *C* annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490, e dalle tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, modificate dalle tabelle *D* ed *E* annesse alla legge 23 maggio

1956, n. 490, sono ulteriormente modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *E*, *F*, *G* e *H*, annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già modificata con la tabella *A* annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490, è sostituita dalla tabella *I* annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura annessa alla legge 22 aprile 1953, numero 330, già modificata con la tabella *F* annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490, è sostituita dalla tabella *L* annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Art. 4.

La tabella *B*, annessa alla legge 4 maggio 1951, n. 383, indicante il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è sostituita dalla tabella *L* unita alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalle tabelle *C* annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, *F*, *G* e *H*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e la tabella riassuntiva di ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *M*, *N*, *O*, *P*, e *Q* unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Le piante organiche del personale degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, risultanti

dalle tabelle *I, L, M* e tabella riassuntiva annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, modificate dai decreti ministeriali 10 febbraio 1953, 26 maggio 1954 e 12 novembre 1954, sono ulteriormente modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *R, S, T* e *U* unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento — saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata ai sensi della presente legge.

Per quanto riguarda questo articolo, il relatore, senatore Pelizzo, ha presentato il seguente emendamento: nel secondo comma alle parole « fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento » sostituire le altre « fatta eccezione per le cause civili già radicate e per i procedimenti penali per cui è stato emesso decreto di citazione di rinvio a giudizio ».

DE PIETRO. All'inizio del secondo comma si dice: « Da tale data ». Ci si riferisce alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o al 60° giorno successivo, di cui si parla nel primo comma? La dizione mi sembra non chiara.

PRESIDENTE. Gli effetti della legge non possono cominciare fino a quando la legge non entra in vigore. Pertanto, la data alla quale si riferisce il secondo comma è, evidentemente, il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunque, per eliminare qualsiasi dubbio, sarà opportuno iniziare il secondo comma con le parole: « Dalla data dell'entrata in vigore ecc. ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 6, quale risulta a seguito agli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Seguono ora le tabelle allegate al disegno di legge.

Poichè dette tabelle sono tra loro interconnesse, mi sembra opportuno procedere ad un esame unitario di esse.

Do lettura delle tabelle:

TABELLA A.

NUMERO DELLE SEDI DI CORTE DI APPELLO, DEI TRIBUNALI
E DELLE PRETURE

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Tribunale di Gorizia.

Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo.

Tribunale di Pordenone.

Maniago, Pordenone, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo.

Tribunale di Tolmezzo.

Ampezzo, Gemona del Friuli, Pontebba, Tolmezzo.

Tribunale di Trieste.

Monfalcone, Trieste.

Tribunale di Udine.

Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Latisana, Palmanova,
S. Daniele del Friuli, Tarcento, Udine.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA B.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE PRETURE
DISTINTA PER CORTI DI APPELLO E TRIBUNALI

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA.

Pretura di:

Cormons: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Medea, Moraro, Mossa, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo di Mossa.

Gorizia: Gorizia.

Gradisca d'Isonzo: Farra d'Isonzo, Gradisea d'Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d'Isonzo, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Villesse.

TRIBUNALE DI PORDENONE.

Pretura di:

Maniago: Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Claut, Fanna Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro.

Pordenone: Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Proveredo in Piano, Sacile, S. Quirino, Zoppola.

S. Vito al Tagliamento: Arzene, Cavarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, S. Martino al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.

Spilimbergo: Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Fargaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, S. Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO.

Pretura di:

Ampezzo: Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve.

Gemona del Friuli: Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzona.

Pontebba: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

Tolmezzo: Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravaschetto, Rigolato, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

TRIBUNALE DI TRIESTE.

Pretura di:

Monfalcone: Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S. Canziano d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco.

Trieste: Grado, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE.

Pretura di:

Cervignano del Friuli: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Visco, Villa Vicentina.

Cividale del Friuli: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.

Codroipo: Bertiole, Camino al Tagliamento, Codroipo, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

Latisana: Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precentico, Rivignano, Ronchis, Teor.

Palmanova: Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, S. Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese.

S. Daniele del Friuli: Coleredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Maiano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, S. Daniele del Friuli, S. Vito di Fagagna.

Tarcento: Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Treppo Grande, Tricesimo.

Udine: Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, Udine.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA C.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA, DISTINTA PER CORTI
DI APPELLO, TRIBUNALI E PRETURE

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI PORDENONE.

Pretura di Pordenone:

Aviano: Aviano, S. Quirino.

Sacile: Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO.

Pretura di Pontebba:

Moggio Udinese: Moggio Udinese, Resia, Resiutta.

TRIBUNALE DI TRIESTE.

Pretura di Trieste:

Grado: Grado.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA D.

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

Distretto di	CORTI DI ASSISE DI APPELLO			CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi della circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
Trieste	1	Trieste	Trieste-Udine	100	Trieste Udine	Trieste-Gorizia Pordenone-Tolmezzo Udine	100 75
Venezia	2	Venezia Venezia	Belluno-Padova Rovigo-Treviso Venezia-Verona Vicenza	400	Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza	Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Bassano del Grappa Vicenza	75 90 75 75 100 75 75

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

TABELLA E.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo Presidente	N.	1
Presidenti di Sezione e Presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	17
Consiglieri	»	119
Procuratore generale	»	1
Avvocato generale	»	1
Sostituti procuratori generali	»	23
		—
	Totale	N. 162

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Presidente	N.	1
----------------------	----	---

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA F.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale della Repubblica	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Ancona	1	2	10	1	—	3
Bari	1	5	21	1	—	4
Bologna	1	5	27	1	—	6
Brescia	1	3	18	1	—	4
Cagliari	1	3	17	1	—	3
Caltanissetta	1	2	10	1	—	2
Catania	1	5	21	1	—	6
Catanzaro	1	4	22	1	—	5
Firenze	1	5	20	1	—	6
Genova	1	6	31	1	—	6
L'Aquila	1	2	12	1	—	3
Lecce	1	2	12	1	—	3
Messina	1	2	14	1	—	3
Milano	1	11	60	1	1	11
Napoli	1	15	70	1	1	17
Palermo	1	9	34	1	1	9
Perugia	1	2	9	1	—	3
Potenza	1	2	9	1	—	3
Roma	1	14	65	1	1	15
Torino	1	7	35	1	1	8
Trento	1	2	9	1	—	2
Trieste	1	3	12	1	—	3
Venezia	1	5	25	1	—	5
Totale	29	116	563	23	5	130

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA G.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO AI TRIBUNALI

S E D I	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Agrigento	1	2	—	14	1	—	4
Alba	1	—	—	4	1	—	1
Bassano del Grappa	1	—	—	3	1	—	1
Belluno	1	1	—	4	1	—	2
Bergamo	1	2	—	10	1	—	2
Casale Monferrato	1	1	—	4	1	—	1
Catanzaro	1	3	—	13	1	—	5
Crema	1	—	—	3	1	—	1
Cuneo	1	1	—	7	1	—	2
Enna	1	—	—	5	1	—	1
Gorizia	1	—	—	5	1	—	1
Modena	1	2	—	8	1	—	2
Pavia	1	1	—	8	1	—	3
Pinerolo	1	—	—	3	1	—	1
Pisa	1	1	—	7	1	—	3
Ravenna	1	1	—	7	1	—	2
Reggio nell'Emilia	1	1	—	8	1	—	2
Rieti	1	—	—	6	1	—	1
Rovigo	1	1	—	4	1	—	1
Saluzzo	1	—	—	3	1	—	1
Sciacca	1	—	—	5	1	—	1
Siracusa	1	1	—	13	1	—	3
Sondrio	1	1	—	4	1	—	1
Trapani	1	2	—	13	1	—	4
Trieste	1	4	1	20	1	1	5
Vicenza	1	1	—	9	1	—	3
<i>Omissis</i>							
Totali	154	239	11	1660	154	10	450

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA H.

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

S E D I	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Carrara	—	2	—
Cividale del Friuli	—	1	—
Genova	3	13	5
Iesi	—	2	—
Leonforte	—	1	—
Lodi	—	2	1
Merano	—	3	—
Messina	1	5	2
Milano	3	43	10
Palermo	3	17	5
Riva	—	1	—
Trieste	2	7	3
Udine	1	5	2
Venezia	2	6	2
<i>O m i s s i s</i>			
Totale	119	1.383	200

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA I.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di cassazione	Procura generale presso la Corte di cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i tribunali	Preture	
Magistrati di cassazione.	137	25	1	139	28	10	10	—	350
Magistrati di appello .	—	—	—	563	130	394	154	119	1.360
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari .	—	—	—	—	—	1.660	450	1.383	3.393
Uditori:									
con funzioni di vice Pretori	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni . .	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Totale	137	25	1	702	158	2.064	614	1.702	5.553

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA L.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

6 ^o Cancelliere capo della Corte di cassazione e segretario capo della procura generale della Corte di cassazione - Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	48
7 ^o Cancellieri capi e segretari capi di prima classe - Cancellieri di sezione e segretari di sezione di prima classe	627
8 ^o Cancellieri capi e segretari capi di 2 ^a classe - Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2 ^a classe	897
9 ^o Primi cancellieri e primi segretari	1.675
10 ^o Cancellieri e segretari di 1 ^a classe	} 2.228
11 ^o Cancellieri e segretari di seconda classe	
Totale . . .	5.475

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA M.

PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA
ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO

UFFICI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado VI	in sottordine				Dirigenti di grado VI	in sottordine			
		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE
<i>Corte di cassazione</i>	1	18	18	13	50	1	1	2	5	9
<i>Corti di appello di:</i>										
Ancona	1	2	4	3	10	1	1	21	5	4
Bari	1	6	7	6	20	1	2	1	2	6
Bologna	1	6	7	9	23	1	2	1	2	6
Brescia	1	3	4	5	13	1	1	1	1	4
Cagliari	1	6	6	6	19	1	1	1	3	6
Caltanissetta	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Catania	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Catanzaro	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Firenze	1	6	7	8	22	1	1	2	2	6
Genova	1	7	8	7	23	1	2	2	1	6
L'Aquila	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Lecce	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Messina	1	3	6	5	15	1	2	1	1	5
Milano	1	11	16	14	42	1	4	3	4	12
Napoli	1	11	15	26	53	1	5	6	8	20
Palermo	1	7	12	16	36	1	2	3	4	10
Perugia	1	2	3	4	10	1	1	1	1	4
Potenza	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Roma	1	11	16	16	44	1	4	3	7	15
Torino	1	7	11	14	33	1	2	3	2	8
Trento	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Trieste	1	2	3	8	14	1	1	2	1	5
Venezia	1	3	3	11	18	1	2	1	2	6
Totale	24	136	175	200	535	24	41	43	56	164

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA N.

PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA ADDETTO AI TRIBUNALI

TRIBUNALE DI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado VII	In sottordine			TOTALE	Dirigenti di grado VII	In sottordine			TOTALE
		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore			di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	
Acqui	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Alba	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Ascoli Piceno	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Avezzano	1	—	1	5	7	1	—	1	1	3
Caltagirone	1	—	1	7	9	1	—	—	3	4
Enna	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Fermo	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Lanusei	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Lecco	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Mistretta	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Modica	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Mondovì	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Nicosia	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Patti	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Pordenone	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Rovereto	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Sala Consilina	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Saluzzo	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Spoletto	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Tempio	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Tolmezzo	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Tortona	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Trieste	1	1	8	21	31	1	1	2	6	10
Urbino	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Vasto	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Vigevano	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Voghera	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
<i>Omissis</i>										
Totale	154	69	373	1.429	2.025	154	19	142	531	846

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA,

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA O.

PERSONALE DI CANCELLERIA ADDETTO ALLE PRETURE

PRETURA DI	DIRIGENTI			IN SOTTORDINE		TOTALE
	di grado			di grado		
	7º	8º	9º	8º	inferiore all'8º	
Atessa	—	—	1	—	1	2
Bibbiena	—	—	1	—	—	1
Borgo Val Sugana	—	—	1	—	1	2
Bressanone	—	—	1	—	2	3
Brunico	—	—	1	—	2	3
Cavalese	—	—	1	—	—	1
Cles	—	—	1	—	2	3
Cortina d'Ampezzo	—	—	1	—	1	2
Gualdo Tadino	—	—	1	—	—	1
Mezzolombardo	—	—	1	—	2	3
Offida	—	—	1	—	—	1
Riva	—	—	1	—	2	3
Rovereto	—	—	1	—	4	5
Seui	—	—	1	—	—	1
Tione di Trento	—	—	1	—	2	3
Trieste	1	—	—	5	20	26
<i>O m i s s i s</i>						
Totale	11	81	886	52	1.654	2.684

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA P.

NUMERO DEI FUNZIONARI ADIBITI AL SERVIZIO ISPETTIVO
NELLE CANCELLERIE DELLE PRETURE

Residenza degli ispettori	CIRCOSCRIZIONE ISPETTIVA	Numero degli ispettori
Bari	Distretto delle Corti di appello di Bari e di Lecce.	1
Bologna	Distretto delle Corti di appello di Ancona e di Bologna.	1
Cagliari	Distretto della Corte di appello di Cagliari.	1
Firenze	Distretto della Corte di appello di Firenze.	1
Milano	Distretto delle Corti di appello di Brescia e di Milano.	2
Napoli	Distretto delle Corti di appello di Napoli e Potenza.	2
Catanzaro	Distretto delle Corti di appello di Catanzaro e di Messina e Sezione di Reggio Calabria.	2
Palermo	Distretto delle Corti di appello di Catania, di Caltanissetta e di Palermo.	2
Roma	Distretto delle Corti di appello di L'Aquila, di Perugia e di Roma.	2
Torino	Distretto delle Corti di appello di Genova e di Torino.	2
Venezia	Distretto delle Corti di appello di Trento, di Trieste e di Venezia.	2
	TOTALE . . .	18

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA Q.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
E DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

UFFICI	DI GRADO				TOTALE
	VI	VI	VIII	Inferiore all'VIII	
Corte di cassazione	1	18	18	13	50
Procura generale presso la Corte di cassazione . .	1	1	2	5	9
Corti di appello	23	118	157	187	585
Procure generali presso le Corti di appello	23	40	41	51	155
Tribunali	—	223	373	1.429	2.025
Procure della Repubblica presso i tribunali	—	173	142	531	846
Preture	—	11	133	2.540	2.684
Per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle Preture.	—	18	—	—	18
Addetti al Ministero giustizia tabella A, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881	—	25	31	191	247
TOTALE	48	627	897	4.947	6.519

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA R.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Cancellerie		Segreterie	
			Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Corte d'appello Genova	1	4	1	6	—	4
Corte d'appello L'Aquila	1	1	1	5	1	2
Corte d'appello Milano	5	14	1	20	—	6
Corte d'appello Palermo	2	4	1	9	1	3
Corte d'appello Potenza	1	1	1	2	1	2
Corte d'appello Trento	1	—	1	3	1	2
Corte d'appello Trieste	1	2	1	2	—	2

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA S.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI
AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI
ADDETTI AI TRIBUNALI

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Cancellerie		Segreterie	
			Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Tribunale Forlì	1	2	—	2	—	1
Tribunale Gorizia	1	1	—	2	—	1
Tribunale La Spezia	2	2	—	1	—	1
Tribunale Livorno	2	2	—	2	—	1
Tribunale Mantova	1	2	—	2	—	1
Tribunale Milano	10	24	1	29	1	7
Tribunale Parma	2	2	—	2	—	1
Tribunale Pavia	1	2	—	1	—	1
Tribunale Ravenna	1	2	—	1	—	1
Tribunale Rovereto	1	—	—	1	—	1
Tribunale Savona	1	1	—	1	—	1
Tribunale Sassari	1	2	—	2	—	1
Tribunale Trieste	1	7	—	4	—	2

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA T.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI ALLE PRETURE

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Uscieri capi	Uscieri
Pretura Almeno S. Salvatore	1	—	—	—
» Camerino	1	—	—	1
» Ceva	1	—	—	—
» Ciriè	1	—	—	—
» Codogno	1	—	—	—
» Correggio	1	—	—	—
» Corteolona	1	—	—	—
» Cuorgnè	1	—	—	—
» Este	1	—	—	—
» Grumello del Monte	1	—	—	—
» Guastalla	1	—	—	—
» Iesi	1	1	—	1
» Imperia	1	1	—	1
» Lagonegro	1	—	—	1
» Milano	20	31	1	12
» Montebelluna	1	—	—	—
» Montichiari	1	—	—	—
» Pavullo nel Frignano	1	—	—	—
» Senigallia	1	1	—	—
» Scandiano	1	—	—	—
» Soresina	1	—	—	—
» Thiene	1	—	—	—
» Trieste	3	13	—	4
» Verolanuova	1	—	—	—

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA U.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI,
DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Uscieri capi	Uscieri
Corte di cassazione	2	8	3	26
Procura generale presso la Corte di cassazione.	—	—	2	7
Corti di appello	44	99	25	172
Procure generali presso le Corti di appello . .	—	—	10	71
Tribunali	258	362	28	423
Procure della Repubblica	—	—	10	190
Preture	1.174	581	22	311
Totali . . .	1.478	1.050	100	1.200

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

A seguito degli emendamenti introdotti negli articoli nel disegno di legge, e, più precisamente, negli articoli 1 e 3, il Ministero pro-

pone di modificare le tabelle allegate nel modo seguente:

TABELLA A.

NUMERO DELLE SEDI DI CORTE DI APPELLO, DEI TRIBUNALI
E DELLE PRETURE

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Tribunale di Gorizia.

Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone.

Tribunale di Pordenone.

Maniago, Pordenone, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo.

Tribunale di Tolmezzo.

Ampezzo, Gemona del Friuli, Pontebba, Tolmezzo.

Tribunale di Trieste.

Trieste.

Tribunale di Udine.

Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Latisana, Palmanova,
S. Daniele del Friuli, Tarcento, Udine.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA B.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE PRETURE
DISTINTA PER CORTI DI APPELLO E TRIBUNALI

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA.

Pretura di:

Cormons: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Medea, Moraro, Mossa, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo di Mossa.

Gorizia: Gorizia.

adisca d'Isonzo: Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d'Isonzo, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Villesse.

Moalcone: Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Grado, Ronfalcone, Ronchi dei Legionari, S. Canziano d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco.

TRIBUNALE DI PORDENONE.

Pretura di:

Maniago: Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Claut, Fanna Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro.

Pordenone: Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Proveredo in Piano, Sacile, S. Quirino, Zoppola.

S. Vito al Tagliamento: Arzene, Cavarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, S. Martino al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.

Spilimbergo: Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Fargaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, S. Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO.

Pretura di:

Ampezzo: Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve.

Gemona del Friuli: Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone.

Pontebba: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

Tolmezzo: Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

TRIBUNALE DI TRIESTE.

Pretura di:

Trieste: Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE.

Pretura di:

Cervignano del Friuli: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Visco, Villa Vicentina.

Cividale del Friuli: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.

Codroipo: Bertiole, Camino al Tagliamento, Codroipo, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

Latisana: Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor.

Palmanova: Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, S. Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese.

S. Daniele del Friuli: Colleredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Maiano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, S. Daniele del Friuli, S. Vito di Fagagna.

Tarcento: Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Treppo Grande, Tricesimo.

Udine: Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, Udine.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA C.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA, DISTINTA PER CORTI
DI APPELLO, TRIBUNALI E PRETURE

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA.

Pretura di Monfalcone:

Grado: Grado.

TRIBUNALE DI PORDENONE.

Pretura di Pordenone:

Aviano: Aviano, S. Quirino.

Sacile: Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO.

Pretura di Pontebba:

Moggio Udinese: Moggio Udinese, Resia, Resiutta.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA D.

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

Distretto di	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di Assise comprese nella circoscrizione della Corte di Assise di Appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della Corte di Assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di Assise	Numero dei giudici popolari.
Trieste	1	Trieste	Trieste-Udine	100	2	Trieste Udine	Trieste-Gorizia Pordenone-Tolmezzo-Udine	100 75
Venezia	2	Venezia Venezia	Belluno-Padova Rovigo-Treviso Venezia-Verona Vicenza	400	7	Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza	Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Bassano del Grappa Vicenza	75 90 75 75 100 75 75

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

TABELLA E.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo Presidente	N.	1
Presidenti di Sezione e Presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	17
Consiglieri	»	118
Procuratore generale	»	1
Avvocato generale	»	1
Sostituti procuratori generali	»	23
		<hr/>
Totale	N.	161

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Presidente	N.	1
----------------------	----	---

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA F.

**PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO**

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale della Repubblica	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Ancona	1	2	10	1	—	3
Bari	1	4	21	1	—	4
Bologna	1	5	27	1	—	6
Brescia	1	3	18	1	—	4
Cagliari	1	3	17	1	—	3
Caltanissetta	1	2	10	1	—	2
Catania	1	4	21	1	—	6
Catanzaro	1	4	22	1	—	5
Firenze	1	5	20	1	—	6
Genova	1	6	31	1	—	6
L'Aquila	1	2	12	1	—	3
Lecce	1	2	12	1	—	3
Messina	1	2	14	1	—	3
Milano	1	10	60	1	1	11
Napoli	1	15	70	1	1	17
Palermo	1	9	34	1	1	9
Perugia	1	2	9	1	—	3
Potenza	1	2	9	1	—	3
Roma	1	14	65	1	1	15
Torino	1	7	35	1	1	8
Trento	1	2	9	1	—	2
Trieste	1	3	12	1	—	3
Venezia	1	5	26	1	—	5
Totale	23	113	564	23	5	130

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA G.

**PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO AI TRIBUNALI**

S E D I	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Agrigento	1	2	—	14	1	—	4
Alba	1	—	—	4	1	—	1
Bassano del Grappa	1	—	—	3	1	—	1
Belluno	1	1	—	4	1	—	2
Bergamo	1	2	—	10	1	—	2
Casale Monferrato	1	1	—	4	1	—	1
Catanzaro	1	3	—	13	1	—	5
Crema	1	—	—	3	1	—	1
Cuneo	1	1	—	7	1	—	2
Enna	1	—	—	5	1	—	1
Gorizia	1	—	—	5	1	—	1
Modena	1	2	—	8	1	—	2
Pavia	1	1	—	8	1	—	3
Pinerolo	1	—	—	3	1	—	1
Pisa	1	1	—	7	1	—	3
Ravenna	1	1	—	7	1	—	2
Reggio nell'Emilia	1	1	—	8	1	—	2
Rieti	1	—	—	6	1	—	1
Rovigo	1	1	—	4	1	—	1
Saluzzo	1	—	—	3	1	—	1
Sciacca	1	—	—	5	1	—	1
Siracusa	1	1	—	13	1	—	3
Sondrio	1	1	—	4	1	—	1
Trapani	1	2	—	13	1	—	4
Trieste	1	4	1	20	1	1	5
Vicenza	1	1	—	9	1	—	3
<i>O m i s s i s</i>							
Totali	154	239	12	1660	154	12	448

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA H.

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

S E D I	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Carrara	—	2	—
Cividale del Friuli	—	1	—
Genova	3	13	5
Iesi	—	2	—
Leonforte	—	1	—
Lodi	—	2	1
Merano	—	3	—
Messina	1	5	2
Milano	3	43	10
Palermo	3	17	5
Riva	—	1	—
Trieste	2	7	3
Udine	1	5	2
Venezia	2	6	2
		<i>Omissis</i>	
Totale	119	1.385	200

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA I.

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTI E DI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO IN FUNZIONI DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI E DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA

S E D I	Magistrati di Corte di Cassazione		Magistrati di Corte di appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratore aggiunto della Repubblica
Bari	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
Firenze	1	1	1	1
Genova	1	1	1	1
Milano	1	1	1	1
Napoli	1	1	1	1
Palermo	1	1	1	1
Roma	1	1	1	1
Torino	1	1	1	1
Trieste	1	1	1	1
Venezia	1	1	1	1
TOTALI	12	12	12	12

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA L.

**TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA**

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di cassazione	Procura generale presso la Corte di cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i tribunali	Preture	
Magistrati di cassazione	136	25	1	136	28	12	12	—	350
Magistrati di appello.	—	—	—	564	130	393	154	119	1.360
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari. .	—	—	—	—	—	1.660	448	1.385	3.493
Uditori:									
con funzioni di vice pretori	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Totale	136	25	1	700	158	2.065	614	1.704	5.553

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA,

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA M.

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE**

6° Cancelliere capo della Corte di cassazione e segretario capo della procura generale della Corte di cassazione – Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	48
7° Cancellieri capi e segretari capi di prima classe – Cancellieri di sezione e segretari di sezione di prima classe	627
8° Cancellieri capi e segretari capi di 2 ^a classe – Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2 ^a classe	897
9° Primi cancellieri e primi segretari	1.675
10° Cancellieri e segretari di 1 ^a classe	} 2.228
11° Cancellieri e segretari di seconda classe	
Totale	5.475

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA N.

**PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA
ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO**

UFFICI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado VI	in sottordine				Dirigenti di grado VI	in sottordine			
		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE
<i>Corte di cassazione</i>	1	18	18	13	50	1	1	2	5	9
<i>Corti di appello di:</i>										
Ancona	1	2	4	3	10	1	1	21	5	4
Bari	1	6	7	6	20	1	2	1	2	6
Bologna	1	6	7	9	23	1	2	1	2	6
Brescia	1	3	4	5	13	1	1	1	1	4
Cagliari	1	6	6	6	19	1	1	1	3	6
Caltanissetta	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Catania	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Catanzaro	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Firenze	1	6	7	8	22	1	1	2	2	6
Genova	1	7	8	7	23	1	2	2	1	6
L'Aquila	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Lecce	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Messina	1	3	6	5	15	1	2	1	1	5
Milano	1	11	16	14	42	1	4	3	4	12
Napoli	1	11	15	26	53	1	5	6	8	20
Palermo	1	7	12	16	36	1	2	3	4	10
Perugia	1	2	3	4	10	1	1	1	1	4
Potenza	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Roma	1	11	16	16	44	1	4	3	7	15
Torino	1	7	11	14	33	1	2	3	2	8
Trento	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Trieste	1	2	3	8	14	1	1	2	1	5
Venezia	1	3	3	11	18	1	2	1	2	6
Totale	24	136	175	200	535	24	41	43	56	164

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA O.

PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA ADDETTO AI TRIBUNALI

TRIBUNALE DI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado VII	In sottordine			TOTALE	Dirigenti di grado VII	In sottordine			TOTALE
		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore			di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	
Acqui	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Alba	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Ascoli Piceno	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Avezzano	1	—	1	5	7	1	—	1	1	3
Caltagirone	1	—	1	7	9	1	—	—	3	4
Enna	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Fermo	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Lanusei	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Lecco	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Mistretta	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Modica	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Mondovi	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Nicosia	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Patti	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Pordenone	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Rovereto	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Sala Consilina	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Saluzzo	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Spoletto	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Tempio	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Tolmezzo	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Tortona	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Trieste	1	1	8	21	31	1	1	2	6	10
Urbino	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Vasto	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Vigevano	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Voghera	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
<i>Omissis</i>										
Totale	154	69	373	1.429	2.025	154	19	142	531	846

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA P.

PERSONALE DI CANCELLERIA ADDETTO ALLE PRETURE

PRETURA DI	DIRIGENTI			IN SOTTORDINE		TOTALE
	di grado			di grado		
	7°	8°	9°	8°	inferiore all'8°	
Atessa	—	—	1	—	1	2
Bibbiena	—	—	1	—	—	1
Borgo Val Sugana	—	—	1	—	1	2
Bressanone	—	—	1	—	2	3
Brunico	—	—	1	—	2	3
Cavalese	—	—	1	—	—	1
Cles	—	—	1	—	2	3
Cortina d'Ampezzo	—	—	1	—	1	2
Gualdo Tadino	—	—	1	—	—	1
Mezzolombardo	—	—	1	—	2	3
Offida	—	—	1	—	—	1
Riva	—	—	1	—	2	3
Rovereto	—	—	1	—	4	5
Seui	—	—	1	—	—	1
Tione di Trento	—	—	1	—	2	3
Trieste	1	—	—	5	20	26
<i>Omissis</i>						
Totale	11	81	886	52	1.654	2.684

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA Q.

NUMERO DEI FUNZIONARI ADIBITI AL SERVIZIO ISPETTIVO
NELLE CANCELLERIE DELLE PRETURE

Residenza degli ispettori	CIRCOSCRIZIONE ISPETTIVA	Numero degli ispettori
Bari	Distretto delle Corti di appello di Bari e di Lecce.	1
Bologna	Distretto delle Corti di appello di Ancona e di Bologna.	1
Cagliari	Distretto della Corte di appello di Cagliari.	1
Firenze	Distretto della Corte di appello di Firenze.	1
Milano	Distretto delle Corti di appello di Brescia e di Milano.	2
Napoli	Distretto delle Corti di appello di Napoli e Potenza.	2
Catanzaro	Distretto delle Corti di appello di Catanzaro e di Messina e Sezione di Reggio Calabria.	2
Palermo	Distretto delle Corti di appello di Catania, di Caltanissetta e di Palermo.	2
Roma	Distretto delle Corti di appello di L'Aquila, di Perugia e di Roma.	2
Torino	Distretto delle Corti di appello di Genova e di Torino.	2
Venezia	Distretto delle Corti di appello di Trento, di Trieste e di Venezia.	2
	TOTALE	18

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA R.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
E DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

UFFICI	DI GRADO				TOTALE
	VI	VII	VIII	Inferiore all'VIII	
Corte di cassazione	1	18	18	13	50
Procura generale presso la Corte di cassazione	1	1	2	5	9
Corti di appello	23	118	157	187	485
Procure generali presso le Corti di appello	23	40	41	51	155
Tribunali	—	223	373	1.429	2.025
Procure della Repubblica presso i tribunali	—	173	142	531	846
Preture	—	11	133	2.540	2.684
Per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle Preture.	—	18	—	—	18
Addetti al Ministero giustizia tabella A, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881	—	25	31	191	247
TOTALE	48	627	897	4.947	6.519

Visto, IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA S.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Cancellerie		Segreterie	
			Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Corte d'appello Genova	1	4	1	6	—	4
Corte d'appello L'Aquila	1	1	1	5	1	2
Corte d'appello Milano	5	14	1	20	—	6
Corte d'appello Palermo	2	4	1	9	1	3
Corte d'appello Potenza	1	1	1	2	1	2
Corte d'appello Trento	1	—	1	3	1	2
Corte d'appello Trieste	1	2	1	2	—	2

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA T.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Cancellerie		Segreterie	
			Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Tribunale Forlì	1	2	—	2	—	1
Tribunale Gorizia	1	1	—	2	—	1
Tribunale La Spezia	2	2	—	1	—	1
Tribunale Livorno	2	2	—	2	—	1
Tribunale Mantova	1	2	—	2	—	1
Tribunale Milano	10	24	1	29	1	7
Tribunale Parma	2	2	—	2	—	1
Tribunale Pavia	1	2	—	1	—	1
Tribunale Ravenna	1	2	—	1	—	1
Tribunale Rovereto	1	—	—	1	—	1
Tribunale Savona	1	1	—	1	—	1
Tribunale Sassari	1	2	—	2	—	1
Tribunale Trieste	1	7	—	4	—	2

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA U.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI ALLE PRETURE

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Uscieri capi	Uscieri
Pretura Almeno S. Salvatore	1	—	—	—
» Camerino	1	—	—	1
» Ceva	1	—	—	—
» Ciriè	1	—	—	—
» Codogno	1	—	—	—
» Correggio	1	—	—	—
» Cortelona	1	—	—	—
» Cuorgnè	1	—	—	—
» Este	1	—	—	—
» Grumello del Monte	1	—	—	—
» Guastalla	1	—	—	—
» Iesi	1	1	—	1
» Imperia	1	1	—	1
» Lagonegro	1	—	—	1
» Milano	20	31	1	12
» Montebelluna	1	—	—	—
» Montichiari	1	—	—	—
» Pavullo nel Frignano	1	—	—	—
» Senigallia	1	1	—	—
» Scandiano	1	—	—	—
» Soresina	1	—	—	—
» Thiene	1	—	—	—
» Trieste	3	13	—	4
» Verolanuova	1	—	—	—

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA V.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI,
DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

UFFICI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Uscieri capi	Uscieri
Corte di cassazione	2	8	3	26
Procura generale presso la Corte di cassazione	—	—	2	7
Corti di appello	44	99	25	172
Procure generali presso le Corti di appello . .	—	—	10	71
Tribunali	258	362	28	423
Procure della Repubblica	—	—	10	190
Preture	1.174	581	22	311
TOTALI	1.478	1.050	100	1.200

Visto, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

Porrò ora in votazione tutte le tabelle nel nuovo testo del quale ho dato lettura, con la avvertenza che, se tale nuovo testo verrà approvato, sarà necessario apportare alcune modifiche di coordinamento agli articoli 4 e 5 del disegno di legge, poichè ciascuna delle tabelle che, in detti articoli, è indicata con le lettere da L ad U, dovrà essere invece indicata con la lettera immediatamente successiva nell'ordine alfabetico: M invece di L, N invece di M, e così via fino a V invece di U.

Metto ai voti le tabelle nel testo emendato e le conseguenti modifiche di coordinamento.

(Sono approvate).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1366) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Geraci, Amadei, Assennato e altri: « Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELIZZO, *relatore*. Il disegno di legge al vostro esame riproduce il testo presentato alla Camera dei deputati dal Governo, allorquando in quella sede venne in discussione la proposta di legge dei deputati Geraci ed altri.

Il testo governativo, nell'intesa di conseguire una più competa ed armonica disciplina della materia, dopo d'aver fatto proprie, as-

sorbendole, le modifiche proposte dall'onorevole Geraci agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge, altre ne aggiunse che investono gli articoli 2, 7, 10, 17, 51 e 69 della legge medesima.

Sostanzialmente il disegno di legge ebbe di mira due obbiettivi principali:

a) allargare la rappresentanza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa elevando il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da 7 a 9 ed aggiungendo al Presidente ed ai due membri finora costituenti la Giunta esecutiva due membri supplenti;

b) incrementare nella dovuta misura le entrate della Cassa onde questa possa adeguatamente assolvere i propri compiti istituzionali specie per quanto riguarda il trattamento di previdenza.

Gli onorevoli colleghi, particolarmente coloro che esercitano la professione forense, sono a perfetta conoscenza dello stato di disagio morale in cui (per effetto delle attuali, assolutamente insufficienti condizioni finanziarie dell'Ente mutualistico) vengono a trovarsi gli avvocati, ai quali, maturato il diritto alla pensione, viene liquidato un trattamento di pensione in misura così ridotta e deludente da costituire oltre tutto offesa alla dignità ed al decoro della classe forense.

Di fronte a questo mortificante stato di cose sono insorti gli Ordini degli avvocati e procuratori e nella assemblea di chiusura del Congresso forense di Trieste (24 settembre 1955) venne approvato alla unanimità un ordine del giorno nel quale: « ritenuto che le entrate previste dalle norme attualmente in vigore si dimostrano tuttavia di gran lunga insufficienti ad assicurare quei trattamenti previdenziali che sono nelle aspettative dell'Ordine ed a consentire un sollecito adeguamento degli assegni ora corrisposti agli avvocati e procuratori ultrasettantenni, nonché a costituire ed accantonare le indispensabili riserve » si faceva voti affinché il Parlamento avesse a tradurre sollecitamente in legge le norme già al riguardo elaborate a cura della Cassa e tendenti sostanzialmente a conseguire un sensibile incremento delle entrate.

A questo punto intervenne il disegno di legge dell'onorevole Geraci, successivamente

ampliato, come s'è detto, dal testo governativo, che evidentemente colse di sorpresa gli organi della Cassa se questa si fece viva soltanto dopo che il disegno, approvato dalla Camera dei deputati, venne trasmesso al Senato.

Le critiche che la Cassa muove al disegno di legge approvato dalla Camera ed ora al nostro esame, compendiate in un promemoria presentato all'onorevole Presidente della nostra Commissione, si sostanziano essenzialmente nel fatto che: « le entrate della Cassa vengono sì aumentate, ma in gran parte soltanto fittiziamente, e vengono aumentate tanto quelle che è opportuno aumentare quanto quelle che è più opportuno diminuire e vengono comunque aumentate senza quella connessione con l'aumento delle pensioni liquidate e da liquidare che costituisce la sola ragione della riforma oggi necessaria ».

La Cassa propone perciò di:

a) incrementare le entrate di carattere mutualistico, ma non già attraverso l'inasprimento indiscriminato delle cifre;

b) utilizzare l'incremento delle entrate all'effetto: 1) di aumentare per il periodo di tempo ritenuto necessario (dieci anni dall'entrata in vigore della nuova legge) l'indennità di contingenza che consenta di elevare il livello delle pensioni già in corso e di quelle che in questi dieci anni prossimi dovranno essere liquidate; 2) aumentare i conti individuali degli iscritti aggiungendo ai contributi individuali, anziché compensando con questi o destinando diversamente, le quote di ripartizione dei proventi mutualistici.

Soltanto seguendo questi criteri la Cassa ritiene di poter assicurare a sé i mezzi adeguati per provvedere a un conveniente e dignitoso trattamento di pensione anche per i professionisti anziani.

Accettando in gran parte i suggerimenti e gli indirizzi espressi dal Consiglio della Cassa il Governo ha ora presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali abbracciano il disegno di legge dell'onorevole Geraci (perfezionandolo nella forma e nella tecnica, salvo lievi ritocchi della misura delle contribuzioni mutualistiche generali) altri invece introducono nuo-

ve e talune importanti modifiche alla legge vigente.

Il relatore si riserva di intrattenere più dettagliatamente la onorevole Commissione su questi emendamenti in sede di discussione degli stessi.

Ritiene tuttavia opportuno fin d'ora avvertire che la novità di maggior rilievo apportata dagli accennati emendamenti consiste nell'aver stabilito — con l'articolo 8 — che il contributo personale obbligatorio (nella percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale, salvo il minimo di lire 24.000 annue), s'aggiunge, fino al limite di lire 48.000, alla quota di ripartizione delle entrate generali mutualistiche, per poi procedere all'accreditamento della somma così risultante nel conto individuale dell'iscritto.

Secondo il precedente sistema, invece, il contributo personale obbligatorio veniva considerato come semplice quota di integrazione del conto individuale, a base del quale stava la quota di ripartizione dei contributi mutualistici per cui il contributo personale obbligatorio in taluni casi veniva notevolmente ridotto. L'innovazione del sistema perciò verrà ad assicurare un sensibile incremento delle entrate.

Con gli articoli 12 e 14 del testo governativo vengono a migliorare notevolmente i trattamenti di previdenza in favore dei professionisti più anziani.

E questa una felice soluzione data alla questione delle pensioni già liquidate o da liquidare, a non lunga scadenza, che per la loro insufficienza formano oggetto di aspre critiche e sono causa di profondo malcontento della classe forense.

Concludendo, il relatore ritiene che le modifiche contenute nel disegno di legge dell'onorevole Geraci, integrate da quelle aggiunte dal Governo, se saranno approvate, conformemente ai voti espressi dalla classe forense e dal relatore in pieno condivise, varranno ad apprestare alla Cassa, con un aggravio di oneri a carico degli iscritti, contenuto in limiti ragionevoli e sopportabili, i mezzi finanziari necessari per adeguare gli attuali trattamenti di previdenza a quelle che sono le esigenze ed i bisogni del professionista. Ed è questo lo scopo

principale della riforma in atto della legge, riforma che merita la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Al testo dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge ».

A questo articolo è stato proposto dal senatore Gavina un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « Agli effetti dell'articolo 2 lettera a) della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e del comma aggiunto all'articolo 1 della presente proposta di legge debbono pure essere iscritti di diritto e d'ufficio anche coloro i quali, pur non risultando attualmente compresi nei ruoli di ricchezza mobile, si trovino però nelle seguenti condizioni: a) essere stati iscritti nei ruoli di ricchezza mobile con data anteriore al 1940; b) che tale iscrizione abbia avuto carattere continuativo per almeno 5 anni anteriormente a tale data; c) che ne siano stati successivamente al 1940 cancellati in forza di eventi bellici o d'ufficio o a richiesta di parte, per causa di forza maggiore dipendente da temporanea assenza forzata e conseguente cessazione di reddito tassabile ».

Quale è il pensiero del relatore su questo emendamento?

PELIZZO, *relatore*. Sono contrario. Vi è infatti possibilità di iscrizione su domanda e quindi la iscrizione non dovrebbe avvenire di ufficio, in questo caso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario. Ci sono in proposito due osservazioni da fare: non si tratta di una categoria facilmente iden-

tificabile e in secondo luogo, ai sensi dell'articolo 2, costoro possono a loro richiesta entrare a far parte della Cassa.

Non mi sembra opportuno che ci sia un impegno di iscrizione d'ufficio, con ricerche che non si sa se possono giungere a buon fine.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Gavina, non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Il 1° comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età ».

(È approvato).

Art. 3.

Il testo dell'articolo 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Art. 4

Al testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui ai nn. 2 e 3 e le percentuali di cui al n. 4 sono dovuti anche dai professionisti non iscritti alla Cassa ».

È stato proposto dal Governo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Esso è del seguente tenore:

Art. 4.

Il testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

- 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo 16;
- 2) il contributo previsto dall'articolo 19;
- 3) il contributo previsto dall'articolo 22;
- 4) la percentuale prevista dall'articolo 24;
- 5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
- 6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;
- 7) i versamenti volontari degli iscritti;
- 8) i redditi del patrimonio;
- 9) ogni altra eventuale entrata ».

DE PIETRO. Desidererei conoscere la sorte del comma che la Camera dei deputati ha proposto di aggiungere all'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952 e che figura nel testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera, anzi forma lo intero testo di detto articolo.

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha proposto un testo sostitutivo dell'intero articolo 4, il comma al quale lei, senatore De Pietro, accenna, rimarrebbe soppresso.

DE PIETRO. Va bene.

PELIZZO, *relatore*. Sono d'accordo sul nuovo testo proposto dal Governo, e mi sembra anche opportuna la soppressione del comma che la Camera ha voluto aggiungere all'articolo 17 della legge del 1952, poichè per poter fruire del trattamento di previdenza bisogna essere iscritti alla Cassa.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 4 proposto dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo stabilito dal n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle seguenti misure:

Giudizi civili e penali nonchè giurisdizioni speciali amministrative e tributarie.

- | | |
|---|--------|
| 1) Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione | L. 100 |
| 2) Procedimenti davanti ai pretori » | 200 |
| 3) Procedimenti davanti ai tribunali » | 400 |
| 4) Procedimenti davanti alle Corti di appello, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello | » 500 |
| 5) Procedimenti davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Superiore militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra . . | » 600 |
| 6) Procedimenti con unico grado di giurisdizione | » 500 |
| 7) Procedimenti con doppio grado di giurisdizione: | |
| 1° grado | » 400 |
| 2° grado | » 500 |
| 8) Procedimenti davanti alle Commissioni centrali | » 600 |

A questo articolo è stato proposto dal Governo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Esso è del seguente tenore:

Art. 5.

Il testo dell'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, è tenuto a corrispondere

ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

- | | |
|---|--------|
| 1. — Davanti agli uffici di conciliazione | L. 100 |
| 2. — Davanti ai Pretori | » 200 |
| 3. — Davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative | » 300 |
| 4. — Davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello | » 400 |
| 5. — Davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette | » 500 |
| 6. — Davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie: | |
| a) se di primo grado | » 300 |
| b) se di secondo grado o unico grado | » 400 |

PELIZZO, *relatore*. Trattandosi solo di piccole modifiche relative alla misura delle contribuzioni ritengo che possa essere accolto l'emendamento proposto. Si tratta inoltre anche di un miglioramento della dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 6

Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali, sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio: sono escluse le sentenze parziali dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna passati in cosa giudicata;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 559 del Codice di procedura penale;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti di volontaria giurisdizione soggetti a tassa graduale di bollo ai sensi degli articoli 118, n. 13, e 119, n. 11, dell'allegato A) al testo della legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei conciliatori;

lire 300 per i decreti penali passati in giudicato;

lire 1.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti di pretori;

lire 800 per le decisioni delle Giunte provinciali;

lire 1.000 per le sentenze delle giurisdizioni speciali;

lire 2.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi;

lire 3.000 per le sentenze delle Corti di appello;

lire 4.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale Supremo delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso, all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso dalle segreterie o cancellerie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato il cui importo sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della copia stessa.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare della riscossione, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

A questo articolo il Governo propone un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

Art. 6.

Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali, sempre

che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore;

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna passati in cosa giudicata;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 Codice procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal Pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

L. 250 per le sentenze dei Conciliatori;

L. 300 per i decreti penali passati in giudicato;

L. 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;

- L. 1.500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali;
- L. 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;
- L. 3.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensoni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

NACUCCHI. Non comprendo la ragione dell'inciso: « sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore ».

Chi deve pagare, la parte? Se deve pagare l'avvocato o il procuratore l'inciso che è stato aggiunto è superfluo.

Io desidero, dunque, sapere dal Governo il motivo per cui si è indotto ad aggiungere quell'inciso.

PRESIDENTE. Senatore Nacucchi l'inciso figura già nel testo approvato dalla Camera. Il Governo nel suo emendamento lo ha soltanto ripetuto.

NACUCCHI. Non mi so spiegare il motivo per cui la Camera ha approvato quell'inciso. Se il Senato ritiene che ci sia un fondamento di fatto o di diritto, che lo si sappia, ma se il Senato ritiene che non ci sia alcun fondamento, è bene sopprimerlo.

DE PIETRO. Come il Presidente sa, io ho avuto dei lunghi colloqui con i rappresentanti della Cassa, i quali mi hanno, per così dire, investito dell'esame delle loro modifiche. Un punto di dissenso è costituito precisamente dall'inciso che figura nel testo della Camera dei deputati, vale a dire dalle parole « sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore ».

È fuori dubbio che la questione è di carattere sostanziale. Sembra effettivamente, a prima vista, estremamente logico e coerente che si faccia menzione dell'opera professionale dell'avvocato perchè sia attribuito un certo determinato contributo in relazione all'opera medesima.

In sostanza, si vorrebbe dir questo: quante volte in un affare giudiziario vi sia la presenza dell'avvocato, altrettante volte è dovuto questo contributo alla Cassa.

Il concetto della Cassa è un altro: poichè, come del resto è stato osservato anche dal senatore Nacucchi, non vi è questione sulla parte cui incombe l'onere, vale a dire non è dubbio che questo debba essere pagato, allorquando l'affare giudiziario viene ad essere espletato, da colui che domanda la prestazione dell'opera professionale, si può anche aderire al concetto della Cassa, che cioè il contributo a favore della Cassa medesima debba essere messo a carico di colui che comunque ecciti l'intervento dell'autorità giudiziaria.

In sostanza, si vuole questo: che coloro i quali danno motivo al movimento dell'autorità giudiziaria, paghino una certa contribuzione per queste provvidenze e previdenza che si stabiliscono in favore della Cassa degli avvocati, considerati come dei collaboratori della giustizia.

Qui, evidentemente, il conflitto tra le due idee sorge chiaro. Ora noi dobbiamo decidere se, indipendentemente dall'intervento dell'opera professionale, l'atto giudiziario deve o non deve determinare una contribuzione in favore della Cassa per la previdenza in favore di questa classe di professionisti.

A parte, adesso, le osservazioni di carattere formale che si dovrebbero fare, bisogna considerare che, effettivamente, se si dovesse lasciare l'inciso, noi verremmo a trovarci nella necessità di sopprimere un comma e precisamente quello nel quale si legge: « Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori ».

Questo per un motivo di coerenza che credo sia stato già intuito dai colleghi della Commissione.

Se si deve tener conto del fatto che soltanto l'intervento del difensore obbliga la parte, che ne richiede l'opera, a pagare questo contributo, è evidente che il difensore pagherà tanti contributi per quante parti hanno richiesto la sua opera.

Non è quindi possibile che lasciando l'inciso « sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore », si mantenga poi questo comma con il quale si limita il contributo ad una sola persona. Si comprende perfettamente che questo potrebbe dar luogo a molte scappatoie e sotterfugi.

Supponiamo che un avvocato di imputati ne difenda 50; questo avvocato non può pagare un solo contributo se difende 50 parti, ma dovrebbe pagare 50 contributi. Il principio è questo: voi pagate questo contributo perchè siete stato richiesto dalla parte dell'opera vostra e siccome ogni parte ha il dovere di contribuire anche per questo onere, voi pagherete tanti oneri quante sono le persone che voi difendete.

Invece, se si sopprime l'inciso, il comma di cui ho detto può benissimo essere mantenuto,

poichè i proventi della Cassa saranno attribuiti anche per atti giudiziari in cui l'opera dell'avvocato non esiste.

Nè si faccia qui la questione relativa all'onere che viene a carico di una parte che ignora l'opera dell'avvocato, poichè voi sapete benissimo che in tanti altri casi si stabilisce un contributo, un onere qualsiasi indipendentemente dalla materia che l'affare riguarda.

Quindi sarei dell'opinione, salve alcune modifiche formali che hanno la loro importanza, che si potrebbe e si dovrebbe sopprimere la condizione contenuta nell'inciso « sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore » e lasciare il resto. Se invece si vuole mantenere questo inciso, sarà necessariamente obbligatoria la soppressione di quel comma al quale ho accennato.

Un'altra osservazione che volevo fare sull'articolo è questa, che apparirà di carattere formale ma che è invece sostanziale.

Dove si dice « decreti penali di condanna passati in cosa giudicata », deve essere cancellata la frase « passati in cosa giudicata », perchè il decreto penale di condanna se non è opposto non dà luogo ad un passaggio in cosa giudicata, e se è opposto è la successiva sentenza che passa in cosa giudicata.

PELIZZO, *relatore*. Mi pare che valga la pena di leggere quanto scrive il Presidente della Cassa di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori in merito a questa questione dei decreti penali. Egli pone in evidenza che il decreto penale va colpito poichè va colpito l'atto obiettivo, non in relazione alla prestazione dell'avvocato o procuratore.

Il suddetto Presidente dice tra l'altro: « Malauguratamente il disegno di legge approvato, incorrendo nella stessa incertezza di principi della legge vigente, mentre da un lato chiarisce la natura oggettiva del contributo, dall'altro introduce il ... controveleno dell'inciso « sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore ». Questo inciso quindi sparisce nel nuovo testo che si propone, e per due ragioni: a) perchè, come si è accennato, contraddice alla natura del contributo, che inerisce all'atto e non all'esercizio della professione, il che è certo, giacchè altri-

menti non si capirebbe l'unicità di esso qualunque sia il numero di parti, di procuratori e di avvocati, (unicità, d'altra parte, non « voluta » ma « necessaria », perchè la molteplicità non è logicamente concepibile); b) perchè esso inciso svuota abbondantemente la norma del suo valore pratico: la concessione del contributo sui decreti penali (senza di che la riforma non conseguirà risultati adeguati) diventerebbe mero *flactus vocis*, giacchè non può sussistere in sede di decreto penale opera di avvocato o di procuratore; parimenti la concessione di un contributo sui provvedimenti di cui alla lettera c) e su quelli di cui alla lettera i) costituirebbe niente altro che incitamento alla facile evasione, dato che nei primi il procuratore non figurerà ufficialmente, mentre i secondi saranno sempre richiesti a firma di notaio ».

Il relatore si pone una questione di coscienza su questo inciso. Effettivamente, porre una contribuzione, una tassa sui decreti penali, dove non vi sia stata opera di avvocato o di procuratore, vorrebbe dire incrementare le entrate della Cassa con contributi di cittadini che non hanno beneficiato dell'attività di alcun professionista.

Mi rendo conto che, in realtà, senza tale contributo ancora noi non avremmo assicurato alla Cassa i mezzi sufficienti per poter provvedere adeguatamente al trattamento di pensione e di assistenza; tuttavia sono per lo meno perplessi circa l'abolizione di questo inciso che, per me, suonerebbe sfavorevolmente nei riguardi della classe forense.

Mi rimetto comunque alla Commissione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei anzitutto, in particolare per rispondere al senatore Nacucchi, far presente che questa aggiunta limitativa presentata dal Governo era stata votata dalla Camera dei deputati già in precedenza, come ha ricordato il Presidente, non solo, ma era già nell'articolo 17 della legge del 1952, che noi stiamo discutendo in sede di emendamenti.

La tesi del Governo e la tesi dell'altro ramo del Parlamento è di non modificare la situazione attuale. Io dico poi, immediatamente, che le conclusioni delle mie osservazioni, che saranno brevissime, sono di rimettermi, data so-

prattutto la delicatezza del problema, alla decisione della Commissione.

Vorrei però sottolineare che mi pare, dal punto di vista del fondamento giuridico, che il contributo sia in rapporto all'opera prestata dall'avvocato e dal procuratore.

Però, mi consenta il senatore De Pietro di osservare, come opinione del tutto personale, che questo non porta necessariamente alla abolizione di quel comma, che vuole la unicità di contributo anche quando vi è pluralità di parti. Perchè, se il contributo attiene non alle parti ma alla attività, alla prestazione professionale dell'avvocato o del procuratore, nessuno può negare, in via pratica e teorica, che questa attività è unica anche se vengono ad avvantaggiarsene più parti di una medesima procedura. E se il contributo si aggancia a questa prestazione professionale, il contributo rimane unico, anche se non una ma diverse sono le parti che si avvantaggiano della attività professionale.

Ritengo che la Commissione debba essa stessa decidere e per questo il Governo si rimette alla saggezza e alla responsabilità degli onorevoli senatori.

La Cassa di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori fa poi un'osservazione molto pratica, che cioè se si sopprime questa dizione, se si toglie questa limitazione, ben maggiori possibilità vengono alla Cassa stessa per risolvere il problema pratico delle pensioni da dare agli avvocati e procuratori.

Quindi mi pare che l'impostazione sia soprattutto una impostazione pratica ed economica, più che una impostazione che attiene ai principii, perchè ritengo che se ci si ferma solo principii, la conclusione non può che essere di natura negativa, cioè di mantenere quella limitazione che il Governo ha proposto, continuando la linea della legge del 1952, e che è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo che l'unica impostazione teorica che si aggancia a questa esigenza pratica possa essere quella cui ha fatto cenno il senatore De Pietro, e cioè non più e non tanto una partecipazione concreta di attività professionale data dall'avvocato o dal procuratore, ma una generica partecipazione della classe degli avvocati e dei procuratori alla attività della giu-

stizia, senza riferirsi alla singola effettiva partecipazione professionale del singolo avvocato al singolo atto.

Quindi, ferma restando l'impostazione del Governo, che si appella all'articolo 17 vigente e alla impostazione data dall'altro ramo del Parlamento, io mi rimetto, dopo le osservazioni che ho fatto, a quanto la Commissione vorrà deliberare.

PRESIDENTE. La mia opinione personale, come senatore, è che non debba accogliersi il suggerimento e la motivazione data dalla Cassa per la modificazione, relativamente a questo problema, della legge originaria e del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e del testo dell'articolo come ce l'ha proposto, in via di emendamento, il Governo.

In sostanza, la giustificazione morale del contributo che noi paghiamo è evidentemente data da una prestazione di opera dell'avvocato o del procuratore; là dove questa prestazione, non esiste, non ci deve essere un contributo che il cittadino paga a favore dell'avvocato che non ha fatto niente.

Io penso, e lo dico seriamente, che sarebbe altrimenti un contributo indiretto, una imposta indiretta che noi applicheremo ai cittadini. Se il pretore emette un decreto penale, lo notifica all'imputato, l'imputato lo accetta e non fa opposizione nei cinque giorni e paga, evidentemente l'avvocato è estraneo e non si vede la ragione per cui l'avvocato debba avere un determinato utile da un decreto penale emesso dal Pretore.

Sono, quindi, proprio per ragioni d'ordine morale, contrario, ma siccome il senatore De Pietro ha fatto una osservazione che a mio parere è giusta circa la soppressione di un successivo comma, mi pare che si possano contemperare le due esigenze, ed aumentare così anche gli introiti della Cassa.

Si può contemperare il mantenimento dell'inciso approvando l'emendamento soppressivo suggerito dal senatore De Pietro. Così ci sarebbe evidentemente una compensazione tra quello che non percepiamo attraverso i decreti penali e quello che si viene a percepire attraverso i diversi contributi. Questa è la mia opinione.

DE PIETRO. Insisto, in via principale, perchè sia soppresso l'inciso: « sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore ». In via subordinata, se l'inciso è mantenuto, insisto perchè sia soppressa la unicità del contributo.

MONNI. Sono molto incerto in materia, perchè non capisco, ad esempio, nel caso in cui il decreto penale è pronunciato dal Pretore subito dopo una denuncia, quale sia l'avvocato che deve pagare, poichè non ce n'è.

DE PIETRO. Paga la parte!

PRESIDENTE. È la parte stessa, senza che l'avvocato c'entri per nulla!

MONNI. Nelle statistiche figurano decine di migliaia di decreti penali! Insomma il principio da stabilire è questo: se sia giusto porre a carico delle parti questo contributo. Tutta qui è la questione!

DE PIETRO. Non vedo per quale ragione non possa essere eticamente ammesso che colui che eccita la giustizia con il suo atto sia gravato di un certo contributo per la classe che partecipa all'amministrazione della giustizia.

Basti pensare alla difesa di ufficio. Infatti l'imputato ha comunque il diritto ad una difesa: non può essere giudicato senza che ci sia una difesa. Se se la procura, questa difesa, con i suoi mezzi, tanto meglio per tutti, altrimenti si ricorre ad un difensore di ufficio. Tanto è vero che in alcuni casi, quando non si riesce a trovare un avvocato, può essere delegato anche un giudice alla difesa. Questa è la funzione della giustizia!

Perchè, dunque, eticamente non si deve ammettere che debbano essere tutti costoro gravati di un certo contributo anche in questo caso?

NACUCCHI. Ci sono tanti contributi che si pagano dai cittadini che si mettono a contatto con la giustizia: ci sono le tasse di sentenza, ci sono le tasse dovute per i provvedimenti che si chiedono, e via dicendo; ora perchè non dovrebbe oggettivarsi questo contri-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

38ª SEDUTA (20 giugno 1956)

buto a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori?

Il senatore De Pietro ha fatto tante considerazioni che meritano di essere tenute presenti, affermando in sostanza che occorre rendere oggettivo un contributo. Oggettivando questo contributo evidentemente si potrà dare un incremento alla Cassa di previdenza con quei contributi che saranno dati anche da coloro che non saranno assistiti dagli avvocati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'inciso « sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore », proposto dal senatore De Pietro al testo dell'articolo sostitutivo del Governo.

(È approvato).

Il senatore De Pietro, come prima avete sentito, ha proposto un'altra modifica all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6 proposto dal Governo, vale a dire la eliminazione, al punto b), delle parole « passati in cosa giudicata ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

PELIZZO, relatore. Relativamente a quel comma dell'articolo di cui è stata chiesta la soppressione, relativo all'unicità del contributo, si possono verificare tre casi: una pluralità di parti e una pluralità di procuratori oppure un procuratore con più parti o più procuratori con una parte.

Io dico che va bene mantenere il testo in modo che il contributo sia unico qualunque è il numero delle parti; quando invece si presentino più procuratori, mi parrebbe giusto...

PRESIDENTE. È lo stesso perchè ogni avvocato o procuratore che si presenta paga il contributo.

PELIZZO, relatore. Qui sorgerebbe il dubbio che quando vi siano più procuratori e difensori di più parti il contributo sia unico.

PRESIDENTE. Poichè non si propongono emendamenti formali in questo senso, metto ai voti l'articolo 6 nel testo proposto dal Go-

verno, con le due modifiche che abbiamo approvato.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

- a) 5 per cento sulle somme fino a lire 50.000;
- b) 10 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;
- c) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;
- d) 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;
- e) 25 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;
- f) 30 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire;

Le percentuali sono calcolate sulle retribuzioni al netto imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia agli onorari non esonera l'iscritto al pagamento della percentuale della Cassa ».

Anche a questo articolo è stato proposto dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Art. 7.

Il testo dell'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

- a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
- b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
- c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

A questo punto il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo:

I primi tre commi dell'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza è assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Vi è ora un'altro articolo aggiuntivo proposto dal senatore Picchiotti. Esso è del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: « Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli Albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e di quiescenza, anche se corrisposto dallo Stato o da un altro ente pubblico ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se il Presidente permette, a prima vista vorrei dire che l'emendamento

potrebbe essere accolto purchè venga tolta l'ultima parte, vale a dire le parole « e di quiescenza, anche se corrisposto dallo Stato o da un altro ente pubblico ».

Non sarebbe, infatti, opportuno parlare del trattamento di quiescenza corrisposto dallo Stato.

PICCHIOTTI. Questo era stato proposto per i professori e per i liberi docenti che fanno gli avvocati.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sarebbe opportuno lasciare quest'ultima parte.

PICCHIOTTI. Aderisco alla proposta del Governo e dichiaro di rinunciare all'ultima parte del mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pertanto l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Picchiotti suona così: « Il primo comma dell'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: « Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli Albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

PICCHIOTTI. Desidero che risulti a verbale che questo articolo è stato approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Va bene, risulterà a verbale!

Vi è ora un articolo aggiuntivo, proposto sempre dal Governo, del seguente tenore:

Il testo dell'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è quella derivante dalla somma dell'annualità risultante dalla tabella applicabile fra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C e dell'annualità risultante dall'applicazione dei coeffi-

cienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'articolo 51 ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Vi è ora un altro articolo aggiuntivo proposto dal Governo, del seguente tenore:

L'articolo 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'articolo 27, l'ammontare della pensione è integrato con l'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella E allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di reversibilità ».

L'articolo 35 della legge predetta prende il numero 36 ed è sostituito dal testo seguente:

« In sostituzione della pensione diretta l'iscritto a facoltà di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella D allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'articolo 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Segue ancora un altro articolo aggiuntivo proposto dal Governo. Esso è del seguente tenore:

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Vi è infine un altro articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che dice testualmente:

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennità di contingenza previsto dall'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Ora ritorniamo al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e precisamente all'articolo 8.

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le rimanenti somme, per la metà, sono ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti e accreditate nei rispettivi conti individuali, e, per l'altra metà, sono assegnate al fondo generale di riserva ».

Il Governo propone che tale articolo sia soppresso.

Metto ai voti la proposta del Governo.

(È approvata).

Segue ancora un articolo aggiuntivo, proposto sempre dal Governo, il quale recita:

Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole « e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno ».

Nel quarto comma dell'articolo 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al numero 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini della imposta complementare,

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Il Governo propone un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Il testo dell'articolo 55 della legge 9 gennaio 1952, è sostituito dal seguente:

« Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'articolo 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'articolo 25 è elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge abbia superato i 50 anni di età ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Segue un ultimo articolo aggiuntivo del Governo che recita testualmente:

Il terzo comma dell'articolo 58 e l'articolo 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono abrogati.

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

E veniamo finalmente l'ultimo articolo del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il capo dell'Ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione ».

Vorrei un chiarimento dal Governo.

Desidererei sapere di quale capo dell'ufficio si intende parlare là dove è detto che decide con provvedimento non soggetto ad impugnazione ecc.: è il capo cancelliere, il segretario capo della procura della Repubblica, chi è?

MARZOLA. È il capo dell'ufficio competente.

PRESIDENTE. Quando diciamo « competente », non diciamo nulla!

PICCHIOTTI. Per me, è il Cancelliere capo!

PRESIDENTE. Se siamo proprio d'accordo che è il Cancelliere capo, dovremmo allora apportare un emendamento al testo dell'articolo. Bisognerebbe indicare che si tratta del Cancelliere capo e del Segretario capo degli uffici competenti.

DE PIETRO. Credo che sia perfettamente inutile qualsiasi chiarimento. Il comma in questione viene infatti dopo un altro comma che dice testualmente: « I Cancellieri e i Segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione ». Quindi è chiaro che se lei si presenta con un atto alla cancelleria della sezione penale e sorge contestazione, il Cancelliere od il Segretario capo è il Capo dell'ufficio competente.

PRESIDENTE. Credo che, nell'interesse della chiarezza della legge, si dovrebbe specificare nell'articolo che si tratta del cancelliere capo o del segretario capo.

AZARA. Per una buona tecnica legislativa non so se è possibile dire questo: forse sarebbe meglio parlare di dirigente dell'ufficio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io lascerei le parole « capo dell'ufficio », perchè non mi pare che con ciò si possano creare delle difficoltà.

PRESIDENTE. Io non sono veramente di questo parere, perchè ritengo che in realtà delle difficoltà sorgeranno.

AZARA. Se si mettono le parole « dirigente dell'ufficio » ritengo che non possa sorgere alcun dubbio.

PICCHIOTTI. Sì, va bene!

PRESIDENTE. Allora diciamo « dirigente dell'ufficio ».

Metto pertanto ai voti l'emendamento per cui al quarto comma dell'articolo 9 alle parole « capo dell'Ufficio » si sostituiscono le parole « dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria ».

(E' approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E' approvato).

Do ora lettura dell'intero testo del disegno di legge, quale risulta a seguito degli emendamenti approvati e delle necessarie modifiche di coordinamento, che riguardano anche il titolo del progetto:

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori ».

Art. 1

Al testo dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge ».

Art. 2

Il 1° comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano

eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età ».

Art. 3

Il testo dell'articolo 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 4

Il testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo 16;

2) il contributo previsto dall'articolo 19;

3) il contributo previsto dall'articolo 22;

4) la percentuale prevista dall'articolo 24;

5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

7) i versamenti volontari degli iscritti;

8) i redditi del patrimonio;

9) ogni altra eventuale entrata ».

Art. 5

Il testo dell'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, è tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle commis-

sioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1. — Davanti agli uffici di conciliazione L. 100
2. — Davanti ai Pretori » 200
3. — Davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative . . » 300
4. — Davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello » 400
5. — Davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette . » 500
6. — Davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
 - a) se di primo grado . . » 300
 - b) se di secondo grado o unico grado » 400

Art. 6

Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 Codice procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal Pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

L. 250 per le sentenze dei Conciliatori;

L. 300 per i decreti penali;

L. 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;

L. 1.500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali;

L. 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

L. 3.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del Registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Art. 7.

Il testo dell'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è costituito dal seguente:

« L'avvocato o procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

Art. 8.

I primi tre commi dell'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza è assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

Art. 10.

Il testo dell'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è quella derivante dalla somma dell'annualità risultante

dalla tabella applicabile fra quelle allegata alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'articolo 51 ».

Art. 11.

L'articolo 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'articolo 27, l'ammontare della pensione è integrato con l'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella E allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di reversibilità ».

L'articolo 35 della legge predetta prende il numero 36 ed è sostituito dal testo seguente:

« In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella D allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'articolo 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà ».

Art. 13.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennità di contingenza previsto dall'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste

dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.

Art. 14.

Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole « e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno ».

Nel quarto comma dell'articolo 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al numero 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini della imposta complementare.

Art. 15.

Il testo dell'articolo 55 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'articolo 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'articolo 25 è elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge abbia superato i 50 anni di età ».

Art. 16.

Il terzo comma dell'articolo 58 e l'articolo 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono abrogati.

Art. 17.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)38^a SEDUTA (20 giugno 1956)

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con

provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E' approvato).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.